



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 08.05.1996
COM(96) 146 def.

QUATTORDICESIMA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE

AL PARLAMENTO EUROPEO

SULLE ATTIVITÀ ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ

(1995)

INDICE

	Pagina
1. INTRODUZIONE	1
2. ASPETTI GENERALI - MISURE IN VIGORE	1
3. APERTURE DI INCHIESTE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI	2
3.1 ASPETTI GENERALI	2
3.2 CASI	2
3.2.1 Calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia	2
3.2.2 Calzature con tomaie di cuoio o di materia plastica, originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia e della Thailandia	3
3.2.3 Accendini non ricaricabili originari delle Filippine e del Messico	3
3.2.4 Microdischi da 3,5 pollici originari del Canada, dell'Indonesia, di Macao e della Thailandia	4
3.2.5 Sacchi e sacchetti di polietilene e di polipropilene originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia	4
3.2.6 Alcole furfurilico originario della Repubblica popolare cinese e della Thailandia	5
3.2.7 Videoregistratori originari della Repubblica di Corea e di Singapore e alcune parti di videoregistratori originarie della Repubblica di Corea	5
3.2.8 Filati di poliesteri originari della Malaysia	6
3.2.9 Escavatori idraulici di peso superiore a 6 tonnellate originari della Repubblica di Corea	7
3.2.10 Zinco grezzo, non legato, originario del Kazakistan, della Polonia, della Russia, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan	7

3.2.11	Pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea	8
3.2.12	Palette piatte di legno originarie della Polonia	9
3.2.13	Profilati di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca e dell'Ungheria	9
3.2.14	Glifosato originario della Repubblica popolare cinese	9
3.2.15	Meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e della Malaysia	10
4.	MISURE PROVVISORIE	11
4.1	ASPETTI GENERALI	11
4.2	CASI	11
4.2.1	Carbonato di disodio originario degli Stati Uniti	11
4.2.2	Forni a microonde originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia	13
4.2.3	Perossidosolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese	15
4.2.4	Chamotte refrattarie originarie della Repubblica popolare cinese	17
4.2.5	Carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese	18
4.2.6	Accessori per tubi originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia.	19
4.2.7	Cumarina originaria della Repubblica popolare cinese	20
4.2.8	Biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia	22
4.2.9	Microdischi originari degli Stati Uniti, del Messico e della Malaysia	23
4.2.10	Lamiere dette 'magnetiche', a grani orientati, originarie della Russia	25
4.2.11	Magnesio greggio originario della Russia e dell'Ucraina	27

5.	MISURE DEFINITIVE	28
5.1	ASPETTI GENERALI	28
5.2	CASI	29
5.2.1	Aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese	29
5.2.2	Apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia	30
5.2.3	Nitrato di ammonio originario della Russia	32
5.2.4	Carbonato di sodio originario degli Stati Uniti	33
5.2.5	Ferro-silico-manganese originario del Brasile, della Russia, dell'Ucraina e del Sudafrica	33
5.2.6	Perossidosolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese	35
6.	INCHIESTE CONCLUSE SENZA L'ISTITUZIONE DI MISURE	35
6.1	ASPETTI GENERALI	35
6.2	CASI	35
6.2.1	Apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Turchia	35
6.2.2	Movimenti per orologi originari della Malaysia e della Thailandia	36
6.2.3	Nitrato di ammonio originario della Lituania	36
6.2.4	Accessori per tubi originari della Repubblica slovacca e di Taiwan.	36
6.2.5	Parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone	37
6.2.6	Ferro-silico-manganese originario della Georgia	37

7.	RIESAMI E RIAPERTURE DI INCHIESTE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI	38
7.1	ASPETTI GENERALI	38
7.1.1	RIESAMI IN PREVISIONE DELLA SCADENZA i) Fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone	39 39
7.1.2	RIESAMI INTERMEDI	40
7.1.3	RIESAMI RELATIVI AI NUOVI ESPORTATORI	41
7.1.4	RIESAMI RELATIVI A CASI DI ASSORBIMENTO DEL DAZIO	41
7.1.5	RIESAMI RELATIVI A CASI DI ELUSIONE	41
8.	SOSPENSIONE DELLE MISURE	41
9.	CONTROLLO DEGLI IMPEGNI	42
10.	RESTITUZIONI	43
11.	TRIBUNALE DI PRIMO GRADO	43
11.1	ASPETTI GENERALI	43
11.2	NUOVE CAUSE	43
11.3	SENTENZE PRONUNCIATE	44
11.3.1	Cuscinetti a sfera: sentenza del 2 maggio 1995	44
11.3.2	Anelli esterni di cuscinetti a rulli conici: sentenza del 14 luglio 1995	45
11.3.3	Bilance elettroniche: sentenza del 14 settembre 1995	47
11.3.4	Spazzole per dipingere: sentenze del 18 settembre 1995	48
11.3.5	Cloruro di potassio: sentenza del 28 settembre 1995	48

12.	INCHIESTE ANTISOVVENZIONI DI PAESI TERZI RELATIVE AD IMPORTAZIONI DAGLI STATI MEMBRI DELL'UE	49
12.1	U.S.A.	49
12.1.1	Pasta alimentare	50
12.1.2	Acciaio	50
12.2	Argentina	50
12.2.1	Pesche in scatola	50
12.2.2	Olio d'oliva	51
12.3	Messico	51
12.3.1	Carne bovina	51
12.3.2	Carne suina	51
12.4	Canada	51
12.4.1	Zucchero	52
12.4.2	Pasta alimentare	52
12.4.3	Prosciutto in scatola e carne suina in scatola, tritata e aromatizzata	53
12.5	Israele	53
12.5.1	Pasta alimentare e prodotti di pasticceria industriale	53
12.6	Nuova Zelanda	53
12.6.1	Spaghetti e fagiolini cotti	53
12.7	Australia	54
12.7.1	Generatori diesel	54
12.7.2	Conserve di pomodoro	54
12.8	Bolivia	54

13.	QUESTIONI INERENTI AL GATT E ALL'OMC	54
13.1	PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE	54
13.1.1	Procedimenti dei panel GATT/OMC chiesti dalla Comunità	54
	i) Barre di acciaio al piombo e al bismuto	54
	ii) Prodotti di acciaio laminati piatti	55
13.1.2	Procedimenti dei panel GATT/OMC chiesti da paesi terzi nei confronti della Comunità	55
	i) Audiocassette	55
	ii) Filati di cotone	55
14.	PROPOSTA RELATIVA AD UN NUOVO REGOLAMENTO DI BASE	55
15	PERSONALE E AMMINISTRAZIONE	56

QUATTORDICESIMA RELAZIONE ANNUALE¹ DELLA COMMISSIONE SULLE ATTIVITÀ ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ²

1. INTRODUZIONE

La presente relazione è presentata al Parlamento europeo in seguito alla risoluzione del 16 dicembre 1981 sulle attività antidumping della Comunità³ e alla successiva relazione del Comitato sulle relazioni economiche esterne relativa alla politica antidumping della Comunità europea⁴.

Benché la relazione riguardi principalmente le attività della Comunità nel 1995, a titolo di confronto la tabella 1 indica quante inchieste antidumping e antisovvenzioni sono state iniziate e concluse dalla Comunità nel periodo 1991-1995. Le inchieste sono ripartite secondo il tipo di misure adottate.

Per quanto riguarda il 1995, nelle parti 3, 4, 5 e 6 della presente relazione sono brevemente descritti i singoli casi aperti, le misure provvisorie e definitive istituite e tutti i casi conclusi senza l'adozione di misure.

2. ASPETTI GENERALI - MISURE IN VIGORE

Alla fine del 1995 le misure in vigore nella Comunità erano 147, di cui 10 in forma di impegni, senza l'applicazione di dazi residui. Su tutte le misure in vigore, 129 misure erano istituite per la prima volta e 17 confermate dopo un riesame in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Occorre tuttavia rilevare che le misure in questione riguardano unicamente 0.83% di tutte le importazioni nella Comunità.

Rispetto al totale delle misure in vigore alla fine del 1995, 56 misure, pari al 38,3% del totale, sono state istituite nei confronti di paesi a commercio di stato⁵, tra cui 30 misure nei confronti della Repubblica popolare cinese. Dal 1991 in poi sono state istituite misure applicabili alle importazioni dai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) soltanto in 11 casi. Gli altri paesi maggiormente soggetti alle azioni antidumping dal 1991 in poi erano il Giappone con 12 misure, la Corea con 9, la Turchia con 7 e Taiwan con 6.

¹ Le precedenti relazioni sono contenute nei documenti COM (83) 519 def./2; COM (84) 721 def.; COM (86) 308 def.; COM (87) 178 def.; COM (88) 92 def.; COM (89) 106 def.; COM (90) 229 def.; SEC (91) 92 def.; SEC (91) 974 def.; SEC (92) 716 def.; COM (93) 516 def.; COM (95) 16 def. e COM (95) 309 def.

² In conformità del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, GU n. L 209 del 2.8.1988, pag. 1, sostituito dal regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, GU n. L 349 del 31/12/1994 e della decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, GU n. L 209 del 2.8.1988.

³ GU n. C 11 del 18.1.1982, pag. 37.

⁴ PE 141.178/def. del 30.11.1990; relatore Sig. Gijs de Vries.

⁵ Per quanto riguarda l'ex Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, la Bulgaria e la Romania queste cifre comprendono unicamente le misure istituite quando questi paesi erano classificati tra i paesi a commercio di stato. Le cifre includono anche le misure applicate contro le repubbliche della CSI dopo la dissoluzione dell'URSS.

TABELLA 1

Inchieste antidumping e antisovvenzioni
nel periodo 1° gennaio 1991 - 31 dicembre 1995

	1991	1992	1993	1994	1995
Inchieste in corso all'inizio del periodo	59	46	57	51	65
Inchieste iniziate durante il periodo	20	39	21	43	33
Inchieste in corso durante il periodo	79	85	78	94	98
Inchieste concluse con :					
- istituzione di un dazio definitivo	19	16	19	19	13
- accettazione di un impegno sui prezzi	3	-	-	2	-
- determinazione dell'assenza di dumping	1	1	1	5	-
- determinazione dell'assenza di sovvenzioni	-	-	-	-	-
- determinazione dell'assenza di pregiudizio	6	4	1	1	4
- altri motivi	4	7	6	2	4
Totale delle inchieste concluse durante il periodo	33	28	27	29	21
Inchieste in corso alla fine del periodo	46	57	51	65	77
Dazi provvisori istituiti durante il periodo	19	18	16	25	21

Un criterio più realistico per valutare l'incidenza delle misure è il valore degli scambi, che varia in misura considerevole secondo il tipo di prodotti. I valori più elevati sono generati dai prodotti della tecnologia avanzata, aventi un alto valore aggiunto, quali i prodotti elettronici, per i quali le economie di scala sono essenziali. In questi termini le misure nei confronti del Giappone sono al primo posto, in quanto rappresentano il 26.9% del valore complessivo degli scambi colpiti da tutte le misure. Nello stesso tempo le importazioni in Giappone di prodotti equivalenti dalla Comunità erano praticamente inesistenti.

3. APERTURE DI INCHIESTE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI

3.1 ASPETTI GENERALI

Nel 1995 sono state avviate 33 inchieste relative ad importazioni da 18 paesi. Tra i paesi suddetti emerge la Repubblica popolare cinese, nei cui confronti sono state aperte 5 inchieste, seguita da Indonesia, Corea del Sud e Thailandia, rispettivamente con 4 inchieste. I dati particolareggiati relativi all'apertura di queste inchieste figurano nell'allegato A.

Nel periodo compreso tra il 1991 e il 1995 sono state avviate 156 inchieste relative ad importazioni da 38 paesi. I paesi maggiormente coinvolti sono stati la Repubblica Popolare Cinese con 26 inchieste, seguita dalla Thailandia con 12 inchieste, dalla Corea del Sud con 10 inchieste e da Indonesia, Giappone, Malaysia e Russia rispettivamente con 8 inchieste. Le inchieste avviate negli ultimi cinque anni sono ripartite per paese d'esportazione nell'allegato F.

I settori maggiormente coinvolti nel periodo 1991 - 1995 erano quelli dei prodotti elettronici, chimici e tessili, rispettivamente con 35, 26 e 22 inchieste. Nel 1995 il numero più elevato di aperture di inchieste riguardava il settore dell'elettronica, che era il settore in maggiore evidenza anche nei quattro anni precedenti. Le inchieste sono ripartite per settore nell'allegato G.

Una breve esposizione delle singole inchieste aperte nel 1995 figura nei capitoli seguenti.

3.2 CASI

3.2.1. Calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia

L'avviso di apertura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia è stato pubblicato il 22 febbraio 1995. Il procedimento è stato avviato in seguito alla denuncia presentata dalla Confederazione europea dell'industria calzaturiera in nome delle federazioni nazionali i cui membri, secondo la denuncia, rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria.

La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping significative basati, per quanto riguarda l'Indonesia, sul confronto tra i prezzi all'esportazione nella Comunità e i prezzi del prodotto simile sul mercato interno, mentre per la Repubblica popolare cinese la denuncia di dumping si basava sul confronto tra i prezzi all'esportazione e i prezzi del prodotto simile sul mercato interno della Thailandia, in quanto si è ritenuto che questo paese avesse un mercato analogo appropriato ai fini della determinazione del dumping per la Cina.

Riguardo al pregiudizio, è stato affermato che tra il 1990 e il 1993 la quota di mercato dei due paesi è passata dal 25,2% al 44,3% e che l'aumento della quota di mercato era accompagnato da una rilevante sottoquotazione dei prezzi. Secondo la denuncia, inoltre, la quota di mercato, i profitti e la produzione dell'industria comunitaria hanno subito un calo sostanziale. È stato infine affermato che l'occupazione è diminuita e che alcuni impianti sono stati chiusi.

3.2.2. Calzature con tomaie di cuoio o di materia plastica, originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia e della Thailandia

L'avviso di apertura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio o di materia plastica, originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia e della Thailandia è stato pubblicato il 22 febbraio 1995. La denuncia è stata presentata dalla Confederazione europea dell'industria calzaturiera in nome delle federazioni nazionali i cui membri, secondo la denuncia, rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria.

La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di considerevoli pratiche di dumping, in base al confronto tra i prezzi all'esportazione nella Comunità e i prezzi del prodotto simile sul mercato interno del dell'Indonesia e della Thailandia, che è stata considerata un paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del dumping relativo alla Cina.

Riguardo al pregiudizio, è stato affermato che tra il 1990 e il 1993 la quota di mercato dei tre paesi interessati è passata dal 7% al 20,6% e che l'aumento della quota di mercato era accompagnato da una rilevante sottoquotazione dei prezzi. L'incidenza delle pratiche di dumping sull'industria comunitaria si sarebbe manifestata con il calo della produzione e dell'occupazione, nonché con la diminuzione della redditività e la chiusura di alcuni impianti.

3.2.3. Accendini non ricaricabili originari delle Filippine e del Messico

L'avviso di apertura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di accendini a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari delle Filippine e del Messico è stato pubblicato il 18 marzo 1995, in seguito alla presentazione di due denunce da parte di diversi produttori comunitari, che assertivamente realizzavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria.

Le denunce contenevano elementi di prova riguardo a pratiche di dumping significative in base al confronto tra i prezzi all'esportazione nella Comunità e i prezzi vigenti sul mercato interno delle Filippine e del Messico.

Riguardo al pregiudizio, è stato affermato che la quota di mercato degli esportatori filippini era sostanzialmente aumentata, passando dallo 0,6% nel 1989 ad oltre il 5% nel 1993 e che la quota di mercato degli esportatori messicani, inesistente nel 1989, aveva raggiunto il 6% nel 1993. È stato inoltre affermato che l'aumento era stato ottenuto grazie ai bassi prezzi all'esportazione, inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria e che in tali circostanze quest'ultima aveva perduto una parte della quota di mercato, aveva dovuto far fronte alla depressione dei prezzi e aveva subito perdite finanziarie.

3.2.4 Microdischi da 3,5 pollici originari del Canada, dell'Indonesia, di Macao e della Thailandia

L'avviso di apertura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di microdischi da 3,5 pollici originari del Canada, dell'Indonesia, di Macao e della Thailandia è stato pubblicato il 6 aprile 1995, in seguito ad una denuncia presentata dal Comitato dei produttori europei di microdischi (Diskma), che aveva già presentato denunce in tre procedimenti precedenti, il primo riguardante Giappone, Taiwan e Repubblica popolare cinese (imposizione di dazi definitivi nell'ottobre 1993), il secondo Hong Kong e Corea del Sud (imposizione di dazi definitivi nel settembre 1994) e il terzo Malaysia, Messico e Stati Uniti (dazi provvisori nell'ottobre 1995 - cfr. parte 4.2.10 della presente relazione).

La denuncia conteneva elementi di prova relativi a considerevoli pratiche di dumping in base ad un confronto tra i prezzi all'esportazione nella Comunità e i valori normali calcolati per i singoli paesi interessati in base ai normali costi di produzione medi in Canada, maggiorati di un adeguato margine di utile. Riguardo all'Indonesia, a Macao e alla Thailandia, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di differenze inerenti ai costi di produzione.

Riguardo al pregiudizio è stato affermato che le importazioni dai paesi interessati erano aumentate in misura significativa in termini assoluti e di quota di mercato. È stato inoltre affermato che i quantitativi e i prezzi dei prodotti importati avevano avuto un'incidenza negativa sui prezzi applicati dall'industria comunitaria e che il calo dei prezzi, insieme con altri effetti, aveva provocato un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

3.2.5 Sacchi e sacchetti di polietilene e di polipropilene originari dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia

L'avviso di apertura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari dell'India, dell'Indonesia e della

Thailandia è stato pubblicato il 13 aprile 1995, in seguito ad una denuncia presentata dall'Associazione europea per i tessuti poliolefinici (EATP).

I prodotti assertivamente oggetto di dumping sono i sacchi e i sacchetti da imballaggio, non a maglia, confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene, di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 gr/m².

La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping significative in base ad un confronto tra il valore normale stabilito in funzione del valore costruito e il prezzo all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

Riguardo al pregiudizio è stato affermato che le importazioni dai tre paesi interessati erano aumentate in misura significativa in termini assoluti e di quota di mercato. Il volume e i prezzi dei prodotti importati hanno avuto effetti negativi sui quantitativi venduti e sui prezzi applicati dai produttori comunitari, provocando quindi un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

3.2.6 Alcole furfurilico originario della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

L'avviso di apertura del procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'UE'' di alcole furfurilico originario della Repubblica popolare cinese e della Thailandia è stato pubblicato il 19 febbraio 1995. La denuncia è stata presentata dalla Quaker Oats Chemicals (Q.O.), assertivamente per conto di una proporzione maggioritaria dell'industria comunitaria.

Il prodotto in questione è l'alcole furfurilico, un prodotto chimico appartenente alla famiglia di composti denominati furani. Il prodotto è utilizzato principalmente nell'industria della resina e, nello stato di maggiore purezza, nell'industria farmaceutica.

La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping significative in base al confronto tra i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità e il valore costruito in Thailandia, che è stata considerata un paese analogo appropriato ai fini della determinazione del dumping relativo alla Cina.

Riguardo al pregiudizio, è stato affermato che la quota di mercato combinata dei due paesi esportatori era passata da una percentuale inferiore all'0% nel 1988 al 18,9% nel 1991.

Il denunziante ha inoltre stimato che la quota di mercato dei due paesi avesse raggiunto il 16,1% nel 1993, mentre per il 1994 era prevista una quota di mercato del 28,9%. È stato inoltre affermato che i prodotti importati erano venduti a prezzi nettamente inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria e che globalmente il livello dei prezzi era eccessivamente basso. Il denunziante ha affermato che, di conseguenza, l'industria comunitaria aveva subito un calo dell'utilizzazione degli impianti e delle vendite.

3.2.7 Videoregistratori originari della Repubblica di Corea e di Singapore e alcune parti di videoregistratori originarie della Repubblica di Corea

L'avviso di apertura di un'inchiesta relativa alle importazioni di videoregistratori originari della Repubblica di Corea e di Singapore e di alcune parti di videoregistratori (dispositivi di scansione e testine video) originarie della Repubblica di Corea è stato pubblicato il 25 aprile 1995. La denuncia è stata presentata dal DRUM (Direct Remedy Against Unfair Merchandise Committee).

La denuncia conteneva elementi di prova di significative pratiche di dumping. La denuncia di dumping relativa alle importazioni di videoregistratori si basava sul confronto tra i valori normali stabiliti in funzione dei prezzi applicati sui mercati interni e i prezzi all'esportazione dei prodotti in questione nella Comunità. La denuncia di dumping relativa alle importazioni delle parti di videoregistratori si basava sul confronto tra i valori normali costruiti e i prezzi all'esportazione costruiti dei prodotti in questione.

Riguardo al pregiudizio, è stato affermato che le importazioni di videoregistratori originari della Repubblica di Corea e di Singapore sono aumentate in misura significativa in termini assoluti e in termini di quota di mercato e che questo aumento era accompagnato da una rilevante sottoquotazione dei prezzi. Il volume e i prezzi dei videoregistratori importati hanno avuto effetti negativi sui quantitativi venduti e sui prezzi applicati dai produttori comunitari che, insieme con altri effetti, hanno provocato un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

Per le parti di videoregistratori il denunziante ha presentato elementi di prova da cui risulta che le importazioni dalla Repubblica di Corea sono aumentate in misura significativa e che il volume e i prezzi dei prodotti importati hanno avuto effetti negativi sui quantitativi venduti e sui prezzi applicati dai produttori comunitari. Queste circostanze, insieme con altri effetti, hanno provocato un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

3.2.8 Filati di poliesteri originari della Malaysia

L'avviso di apertura del procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'UE di filati di poliesteri originari della Malaysia è stato pubblicato il 19 aprile 1995, in seguito ad una denuncia presentata dal Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS).

I prodotti assertivamente oggetto di dumping sono i filati di poliesteri testurizzati, utilizzati per la produzione di tessuti e di articoli di maglieria.

La denuncia conteneva elementi di prova riguardo a pratiche di dumping significative in base al confronto tra i prezzi vigenti sul mercato interno della Malaysia e i prezzi all'esportazione nella Comunità.

Riguardo al pregiudizio è stato affermato che le importazioni dalla Malaysia erano aumentate in misura significativa in termini assoluti e di quota di mercato. È stato inoltre affermato che il volume e i prezzi dei prodotti importati hanno avuto effetti negativi sui

quantitativi venduti e sui prezzi applicati dai produttori comunitari, che, insieme con altri effetti quali il calo delle vendite e dei profitti, hanno provocato un grave deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

3.2.9 Escavatori idraulici di peso superiore a 6 tonnellate originari della Repubblica di Corea

L'avviso di apertura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di escavatori idraulici di peso superiore a 6 tonnellate, originari della Repubblica di Corea è stato pubblicato il 12 maggio 1995, in seguito alla presentazione di una denuncia da parte del Committee for European Construction Equipment (CECE), per conto dei produttori che assertivamente realizzavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria.

I prodotti in questione sono gli escavatori semoventi su cingoli e gli altri escavatori idraulici, di peso superiore a 6 tonnellate e con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione a 360°.

La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping significative in base ad un confronto tra il valore normale stabilito in funzione dei prezzi sul mercato interno e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

Riguardo al pregiudizio è stato affermato, con il sostegno di sufficienti elementi di prova, che le importazioni dalla Repubblica di Corea sono nettamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato. È stato inoltre affermato che il volume e i prezzi dei prodotti importati hanno avuto effetti negativi sui quantitativi venduti e sui prezzi applicati dai produttori comunitari che, insieme con altri effetti, hanno provocato un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

3.2.10 Zinco grezzo, non legato, originario del Kazakistan, della Polonia, della Russia, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan

Il procedimento antidumping è stato avviato il 9 giugno 1995 in seguito ad una denuncia presentata da Eurometaux (Association Européenne des Métaux Non-Ferreux).

Il prodotto assertivamente oggetto di dumping è lo zinco grezzo, non legato, presente in diverse forme: qualità superiore (SHG), con un contenuto minimo di zinco pari a 99,995%, qualità elevata (HG), con un contenuto minimo di zinco pari a 99,9% e qualità ordinaria (GOB), con un contenuto minimo di zinco pari a 98,5%.

La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale stabilito in funzione dei prezzi sul mercato interno della Polonia e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità. Secondo la denuncia, i margini di dumping così ottenuti per la Polonia sono significativi.

Dato che Kazakhstan, Russia, Ucraina e Uzbekistan non sono paesi retti da un'economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base al prezzo vigente in Polonia, che è stata considerata un adeguato paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale.

La denuncia di dumping per i paesi non retti da un'economia di mercato si basa sul confronto tra il valore normale relativo a ciascun paese, stabilito con il metodo suesposto e i prezzi del prodotto in questione venduto per l'esportazione nella Comunità da Kazakhstan, Russia, Ucraina e Uzbekistan. Secondo la denuncia, i margini di dumping così calcolati sono significativi.

Il denunziante ha affermato, presentando sufficienti elementi di prova, che le importazioni da Kazakhstan, Polonia, Russia, Ucraina e Uzbekistan sono nettamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

È stato inoltre affermato che il volume e i prezzi dei prodotti importati hanno avuto, tra l'altro, effetti negativi sui quantitativi venduti e sui prezzi applicati dai produttori comunitari, che hanno provocato un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

3.2.11 Pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea

L'avviso di apertura del procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'UE di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea è stato pubblicato il 14 giugno 1995. La denuncia è stata presentata da tre società, Hoechst Diafoil GmbH, Rhône-Poulenc Films e Teijin-Dupont Films, che assertivamente effettuavano tutta la produzione comunitaria del prodotto in questione. Le pellicole video in PET, un tipo particolare di poliestere, sono utilizzate per la produzione di nastri magnetici per video.

La denuncia di dumping era basata sul confronto tra il valore normale stabilito in funzione dei prezzi sul mercato interno della Corea e il prezzo all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

Riguardo al pregiudizio, i denunzianti affermano che le importazioni dalla Corea sono aumentate da 200 tonnellate nel 1990 a 5 800 tonnellate nel 1994 e che nello stesso periodo la corrispondente quota di mercato nella Comunità è passata dall'1% al 16,1% circa.

Il basso livello dei prezzi dei prodotti coreani ha provocato la depressione dei prezzi dell'industria comunitaria, che sono sensibilmente diminuiti, nonostante il fatto che nel 1993 e nel 1994 il costo delle principali materie prime utilizzate per la produzione delle pellicole sia considerevolmente aumentato. Secondo la denuncia, le conseguenze per l'industria comunitaria si sono manifestate in forma di perdite di quote di mercato nonostante l'espansione della domanda, calo degli indici di utilizzazione degli impianti e deterioramento dei risultati finanziari.

3.2.12 Palette piatte di legno originarie della Polonia

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'UE' di palette piatte di legno originarie della Polonia è stato iniziato il 13 luglio 1995, in seguito ad una denuncia presentata dalla società tedesca Anton Heggenstaller AG e sostenuta dalla Federazione europea dei fabbricanti di palette e di materiali da imballaggio di legno (FEFPEB).

La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping significative in base ad un confronto tra il valore costruito in Polonia e i prezzi all'esportazione nella Comunità.

Gli elementi di prova relativi al pregiudizio contenuti nella denuncia mettevano in evidenza un aumento significativo delle importazioni dalla Polonia in termini assoluti e in termini di quota di mercato. Secondo la denuncia i prezzi ai quali i prodotti in questione sono stati venduti sul mercato comunitario hanno avuto effetti negativi sui quantitativi venduti e sui prezzi applicati dai produttori comunitari.

Dato che il procedimento è caratterizzato da un numero elevato di esportatori in Polonia e di produttori comunitari, è stato necessario ricorrere al campionamento.

3.2.13 Profilati di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca e dell'Ungheria

L'avviso di apertura del procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'UE' di alcuni tipi di profilati di ferro o di acciaio non legato originari della Repubblica ceca e dell'Ungheria è stato pubblicato il 14 luglio 1995, in seguito alla presentazione di una denuncia da parte della Confederazione europea delle industrie del ferro e dell'acciaio (EUROFER), per conto dei produttori che assertivamente realizzavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria.

I prodotti in questione sono alcuni tipi di profilati ad U o a I (CECA) di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm, ma non superiore a 300 mm.

La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping significative in base ad un confronto tra il valore normale costruito nella Repubblica ceca e in Ungheria e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

Riguardo al pregiudizio è stato affermato, con il sostegno di sufficienti elementi di prova, che le importazioni dalla Repubblica ceca e dall'Ungheria sono nettamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato. È stato inoltre affermato che il volume e i prezzi dei prodotti importati avevano avuto effetti negativi sui quantitativi venduti e sui prezzi applicati dai produttori comunitari, che hanno provocato un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

3.2.14 Glifosato originario della Repubblica popolare cinese

L'avviso di apertura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese è stato pubblicato il 13 ottobre 1995. La denuncia è stata presentata dalla Monsanto Europe SA/NV, con il sostegno della Cheminova Agro A/S.

Il glifosato è utilizzato nella Comunità come erbicida. Il prodotto è inoltre ampiamente utilizzato al di fuori del settore agricolo, in particolare per applicazioni industriali e per i giardini pubblici ed è molto diffuso presso i privati.

La denuncia conteneva elementi di prova di significative pratiche di dumping. In considerazione del fatto che la Repubblica popolare cinese non è un paese retto da un'economia di mercato, il denunziante ha proposto che il valore normale fosse stabilito in base al prezzo oppure al valore costruito in un paese avente un'economia di mercato. A tal fine il denunziante ha scelto il Brasile. La denuncia di dumping era basata sul confronto tra il valore normale così stabilito e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

Riguardo al pregiudizio, è stato affermato che le importazioni di glifosato dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate in misura significativa in termini assoluti e in termini di quota di mercato e che questo aumento era accompagnato da una rilevante sottoquotazione dei prezzi. Il volume e i prezzi del glifosato importato hanno avuto effetti negativi sui quantitativi venduti e sui prezzi applicati dai produttori comunitari che, insieme con altri effetti, hanno provocato un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

3.2.15 Meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e della Malaysia

L'avviso di apertura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e della Malaysia è stato pubblicato il 28 ottobre 1995, in seguito ad una denuncia presentata da due produttori comunitari, che assertivamente realizzavano il 90% circa della produzione comunitaria.

I prodotti in questione sono i meccanismi per la legatura di fogli volanti o per raccoglitori, esclusi i meccanismi a leva, costituiti da almeno due robusti anelli metallici rotondi, arcuati oppure a forma di D.

Riguardo alla Malaysia, la denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping significative in base ad un confronto tra i prezzi all'esportazione nella Comunità e il valore costruito, determinato in funzione dei costi di produzione stimati in Malaysia, maggiorati di un margine di profitto.

Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese retto da un'economia di mercato, la denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping significative

in base al confronto tra i prezzi all'esportazione dei prodotti cinesi nella Comunità e il valore costruito in Malaysia, che è stata considerata il paese analogo più appropriato.

Riguardo al pregiudizio, è stato affermato che la quota di mercato dei due paesi esportatori è aumentata dal 26% nel 1991 al 39% nel 1994 e che i prezzi ai quali i prodotti importati sono stati venduti nella Comunità erano inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari di margini compresi tra il 24% e il 58% per i prodotti cinesi e tra il 14% e il 54% per quelli originari della Malaysia, nonostante il fatto che i prezzi dell'industria comunitaria siano diminuiti del 70% negli ultimi quattro anni. Secondo la denuncia queste circostanze hanno avuto conseguenze molto gravi sulle situazione finanziaria dei produttori comunitari.

Questo procedimento è il primo iniziato in applicazione delle nuove disposizioni che fissano i termini per le inchieste antidumping.

4. MISURE PROVVISORIE

4.1 ASPETTI GENERALI

Possono essere istituite misure provvisorie quando dall'esame preliminare dei fatti risulta che sono state effettuate pratiche di dumping oppure di sovvenzioni, che sussistono elementi di prova sufficienti del conseguente pregiudizio e che è necessario intervenire per salvaguardare gli interessi della Comunità. I dazi provvisori, a norma del regolamento (CE) n. 2423/88 del Consiglio, hanno di norma un periodo di validità di quattro mesi, che in determinate circostanze può essere prorogato di due mesi. Il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 1995 e applicabile a tutte le nuove inchieste iniziate dopo tale data, stabilisce che i dazi provvisori sono imposti per un periodo di sei mesi e possono essere prorogati di tre mesi, oppure possono essere imposti per un periodo di nove mesi. I dazi possono tuttavia essere prorogati o imposti per un periodo di nove mesi unicamente se gli esportatori che rappresentano una percentuale significativa degli scambi in oggetto lo richiedono oppure non fanno obiezione alla relativa notificazione della Commissione.

Nel 1995 sono stati istituiti 21 dazi provvisori, rispetto a 25 nel 1994 e a 16 nel 1993, come risulta dalla tabella 1. Le misure provvisorie istituite riguardano una vasta gamma di tipi di prodotti di diversa origine.

I dati particolareggiati inerenti ai dazi provvisori istituiti nel 1995 figurano nell'allegato B, mentre nella presente sezione sono riassunti i singoli casi.

4.2 CASI

4.2.1 Carbonato di sodio originario degli Stati Uniti

Il 13 aprile 1995 è stato imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di carbonato di disodio (soda ash) originario degli Stati Uniti. Il procedimento era stato avviato il 6 agosto 1993, in seguito ad una denuncia presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC).

Dumping

I margini di dumping erano compresi tra lo 0,1% e il 14,3%. Nei confronti delle parti che non hanno collaborato è stato considerato opportuno stabilire il margine di dumping più elevato che era stato determinato nel corso dell'inchiesta, pari al 14,3%.

Il valore normale relativo a sei dei sette produttori americani è stato stabilito in base alle vendite remunerative sul mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Per quanto riguarda un esportatore, il volume delle vendite realizzate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali era inferiore al 5% del volume delle esportazioni nella Comunità del prodotto in questione, poiché quasi tutte le vendite erano state fatte a società collegate. Il valore normale è stato pertanto costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base.

I prezzi all'esportazione sono stati generalmente stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

Quando le vendite erano fatte a società collegate nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

Pregiudizio

Riguardo al pregiudizio, è stato accertato che il volume delle importazioni nella Comunità è aumentato in misura sostanziale, con un corrispondente aumento della quota di mercato dallo 0,8% nel 1990 all'8,3% nel primo semestre del 1993, mentre nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 96% all'88%.

Dopo aver esaminato tutti gli elementi che hanno danneggiato l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che quest'ultima ha subito un grave pregiudizio, caratterizzato principalmente dal calo della quota di mercato, dal deterioramento dei risultati finanziari e dalla perdita di posti di lavoro. In tali circostanze i produttori comunitari hanno dovuto ridurre la produzione e la capacità e in alcuni casi chiudere gli impianti.

Riguardo alla causa del pregiudizio, è stato stabilito che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria coincideva con l'aumento delle importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti. Riguardo agli altri fattori è stato concluso che le importazioni oggetto di dumping

dagli Stati Uniti, considerate isolatamente, in seguito all'aumento della quota di mercato e alla sottoquotazione dei prezzi, con un margine massimo del 15%, hanno causato un pregiudizio che può essere ritenuto grave.

Interesse della Comunità

Dopo aver esaminato i diversi interessi delle parti e in particolare la posizione della principale industria di trasformazione, l'industria del vetro, è stato stabilito che l'adozione di misure avrebbe ripristinato eque condizioni di concorrenza eliminando il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping. L'incidenza dei dazi antidumping sui prezzi del vetro è stata considerata minima.

È stato quindi concluso che la decisione di non difendere l'industria comunitaria del carbonato di sodio dalla concorrenza sleale sarebbe stata contraria agli interessi della Comunità e che nell'interesse della Comunità dovevano essere istituite misure antidumping.

Misure

In alcuni casi il livello del pregiudizio subito era inferiore ai margini di dumping accertati. Sono stati quindi imposti dazi antidumping in funzione del margine inferiore stabilito per ciascuna società, con aliquote comprese tra il 5,4% e il 14,3%, fatta eccezione per una società, che era esclusa dall'applicazione del dazio. Nella parte 5.2.4 seguente sono brevemente esposte le misure definitive imposte in questo caso.

4.2.2. Forni a microonde originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia

In data 8 luglio 1995 sono stati imposti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di forni a microonde originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia. L'inchiesta era stata avviata il 18 dicembre 1993, in seguito ad una denuncia presentata dal Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils Electroménagers.

Dumping

I margini di dumping erano compresi tra il 4,8% e il 32,8% per i produttori coreani che hanno collaborato ed erano pari al 31,7% per il produttore malese che ha collaborato, al 20,3% per il produttore thailandese che ha collaborato ed al 20,8% per la Repubblica popolare cinese. In considerazione dell'elevato livello di non cooperazione per i forni a microonde originari della Thailandia, è stato imposto un dazio antidumping residuo del 31,8%, stabilito in base al margine di dumping più elevato, in media ponderata, determinato per il produttore che ha collaborato riguardo ad un singolo segmento del mercato dei forni a microonde.

La Corea è stata scelta come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese.

I valori normali per la Thailandia e la Malaysia sono stati costruiti in base ai costi di produzione dei produttori che hanno collaborato, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto, che è stato determinato in funzione delle vendite remunerative dei produttori coreani, poiché nessuna società malese o thailandese interessata aveva realizzato vendite sul mercato interno.

Per i produttori coreani che avevano realizzato vendite sufficienti sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per modelli direttamente comparabili, oppure, quando i modelli esportati non erano comparabili a quelli venduti sul mercato interno, è stato costruito in base a tutti i costi di produzione dei modelli esportati, più un importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto dei singoli produttori. Per il produttore coreano che aveva realizzato vendite sufficienti ai fini di un valido confronto, ma non nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato costruito in base ai costi di produzione sostenuti dalla società stessa, più un importo corrispondente alle sue spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto, pari alla media dei profitti delle altre società coreane che avevano realizzato vendite remunerative sul mercato interno. Per il produttore coreano che non aveva realizzato vendite sul mercato interno, il valore normale è stato costruito in base ai suoi costi di produzione, mentre le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto sono stati stabiliti rispetto alla media degli altri produttori coreani che avevano realizzato vendite remunerative sul mercato interno.

I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione ad acquirenti indipendenti nella Comunità oppure sono stati costruiti in funzione dei prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad acquirenti indipendenti. Questo metodo è stato impiegato per le vendite effettuate attraverso società collegate nella Comunità, come hanno fatto diversi produttori coreani.

Ai fini di un equo confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione, è stato tenuto conto di tutti gli elementi che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

Pregiudizio e rapporto di causalità

Dopo aver esaminato tutti gli elementi che hanno danneggiato l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che quest'ultima ha subito un grave pregiudizio, principalmente in forma di deterioramento dei risultati finanziari, con crescenti e sostanziali perdite e di calo della quota di mercato.

I prezzi dei prodotti importati erano inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari di margini compresi tra il 21% e il 40%.

Riguardo al rapporto di causalità, è stato stabilito che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria coincideva con l'aumento del volume e della quota delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping. Non sono stati identificati altri fattori determinanti che avrebbero potuto causare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Interesse della Comunità

Riguardo all'interesse della Comunità, è stato considerato che l'adozione di misure era necessaria per ripristinare condizioni effettive di concorrenza sul mercato comunitario e per eliminare gli effetti dannosi delle importazioni oggetto di dumping, che potrebbero provocare la scomparsa della produzione di forni a microonde da parte dell'industria denunziante. Le importazioni oggetto di dumping danneggerebbero inoltre direttamente anche i fornitori di componenti e di pezzi di ricambio e quindi potrebbero colpire indirettamente l'intero settore degli elettrodomestici.

Misure

Poiché il livello del pregiudizio era superiore ai margini di dumping, sono stati imposti dazi provvisori con aliquote pari ai margini di dumping. I dazi provvisori imposti nei confronti delle importazioni dalla Corea erano compresi tra il 4,8% e il 32,8%, mentre per il produttore malese che ha collaborato il dazio provvisorio era pari al 31,7% ed era del 20,3% per il produttore thailandese che ha collaborato; nei confronti della Repubblica popolare cinese è stato imposto un dazio del 20,8%. Per i produttori thailandesi che non hanno collaborato è stato imposto un dazio antidumping residuo del 31,8%.

4.2.3 Perossidosolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese

In data 17 luglio 1995 è stato imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di perossidosolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese. L'inchiesta era stata avviata il 2 marzo 1994, in seguito ad una denuncia presentata dal CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica), per conto di tutti i produttori comunitari.

La Commissione ha stabilito che i tre tipi di persolfato (ammonio, sodio e potassio), essendo perfettamente intercambiabili, dovevano essere considerati un unico prodotto. La Commissione ha inoltre concluso che i tipi di persolfato prodotti nella Comunità e in Giappone, paese di riferimento, erano simili ai tipi ottenuti nella Repubblica popolare cinese, essendo identici, tipo per tipo, per composizione chimica e applicazioni.

Dumping

Dato che la Repubblica popolare cinese non è un paese retto da un'economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base alle condizioni accertate in un paese ad economia di mercato. Il denunziante ha proposto gli Stati Uniti come paese di riferimento. Il produttore statunitense ha tuttavia rifiutato di collaborare con la Commissione. La

Commissione ha quindi preso contatto con altri produttori di persolfato noti a Taiwan, in Turchia, in Giappone, in India e in Messico. I produttori della Turchia e del Giappone hanno accettato di collaborare con la Commissione. È stato accertato che la produzione totale di persolfati dell'unico produttore turco era insufficiente. È stato invece riscontrato che il Giappone era al secondo posto per la produzione mondiale di persolfati e che il suo mercato era sufficientemente competitivo, data la presenza di due produttori indipendenti. In Giappone si producevano tutti i tre tipi di persolfato, con gli stessi processi di fabbricazione impiegati nella Repubblica popolare cinese. In base alle informazioni fornite dalle due ditte giapponesi che hanno accettato di collaborare con la Commissione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo netto di vendita al quale il prodotto simile era venduto in Giappone.

I prezzi all'esportazione per gli esportatori che hanno collaborato sono stati stabiliti in base ai prezzi di vendita ad importatori indipendenti effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità da parte degli esportatori che hanno collaborato.

La Commissione ha deciso di determinare i prezzi all'esportazione per gli esportatori che non hanno collaborato in funzione dei prezzi all'esportazione dei due esportatori che hanno collaborato, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Il margine di dumping così stabilito, espresso in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, era pari al 110.1%.

Pregiudizio

Riguardo al pregiudizio, è stato accertato che le importazioni erano aumentate da 1 454 t nel 1989 a 3 367 t nel 1993. La quota di mercato degli esportatori cinesi nella Comunità è passata dal 7,4 % nel 1989 al 18,1 % nel 1993. Nello stesso periodo i quantitativi delle vendite dell'industria comunitaria sono diminuiti da 15 081 tonnellate a 12 287 tonnellate e la quota di mercato è scesa dal 76,6% al 65,3%. La redditività dei produttori comunitari è diminuita in misura sostanziale e uno di essi ha subito gravi perdite finanziarie. Alla luce di tali elementi, la Commissione ha provvisoriamente concluso che l'industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio.

Interesse della Comunità

Riguardo all'interesse della Comunità, è stato concluso che era opportuno adottare misure volte a eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping di persolfati originari della Repubblica popolare cinese. Il costo del persolfato come agente ossidante rappresenta effettivamente una parte trascurabile dei costi complessivi degli utilizzatori finali. In tali circostanze la Comunità non avrebbe interesse a correre il rischio di uno smantellamento completo di un'intera industria in cambio di un vantaggio a breve termine per gli utilizzatori finali di persolfati.

Poiché il livello del pregiudizio stabilito era inferiore al margine di dumping accertato, è stato imposto un dazio provvisorio in base alla soglia del pregiudizio, pari all'83,3%.

4.2.4. Chamotte refrattarie originarie della Repubblica popolare cinese

Il 15 aprile 1993 è stato pubblicato l'avviso di apertura del procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di chamotte refrattarie originarie della Repubblica popolare cinese. Il dazio antidumping provvisorio è stato imposto il 30 luglio 1995.

Dumping

Dato che la Repubblica popolare cinese è un paese a commercio di stato, il valore normale è stato determinato in base alle condizioni accertate in un paese ad economia di mercato (paese analogo). In tal caso per stabilire il valore normale sono stati utilizzati i prezzi applicati sul mercato interno negli Stati Uniti.

In mancanza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi e degli importatori collegati, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi indicati nelle statistiche EUROSTAT. Il margine di dumping così stabilito era del 28,4%.

Pregiudizio

In termini di quota di mercato, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate dal 31,4% nel 1989 al 46,5% nel periodo dell'inchiesta, mentre nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 57,1% al 40,2%. Dall'inchiesta è inoltre emerso che i prezzi dei prodotti importati erano sistematicamente e costantemente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, con una sottoquotazione del 4%. Il pregiudizio si è manifestato con la diminuzione significativa del volume delle vendite, la perdita di quote di mercato, il calo della capacità di produzione, dell'occupazione e della redditività, nonché con perdite finanziarie nel periodo dell'inchiesta.

Interesse della Comunità

È stato stabilito che l'industria comunitaria, grazie alle riserve accertate di materie prime e alla vicinanza ai propri clienti, poteva continuare a rifornire gli utilizzatori a lungo termine. È stato pertanto considerato che la salvaguardia dell'industria comunitaria fosse nell'interesse degli utilizzatori. È stato ritenuto, di conseguenza, che fossero necessarie misure per difendere l'industria comunitaria contro pratiche commerciali sleali che ne minacciavano la sopravvivenza.

È stato considerato inoltre che tali misure avrebbero probabilmente provocato l'aumento del prezzo e quindi dei costi di produzione dell'industria utilizzatrice e che comunque non avrebbero causato il ritiro degli esportatori cinesi dal mercato comunitario. È stato pertanto concluso che le misure dovevano essere limitate al livello necessario per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.

Misure

È stato pertanto imposto un dazio antidumping provvisorio variabile basato su un prezzo minimo di 75 ECU per tonnellata, equivalente all'aumento del 10% del prezzo all'importazione medio accertato nel periodo dell'inchiesta.

4.2.5. Carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

Il 15 agosto 1995 è stato imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese. Il procedimento era stato avviato il 2 marzo 1994, in seguito ad una denuncia presentata dal CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica), per conto di una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria.

Dumping

Per tutte le esportazioni cinesi nella Comunità è stato stabilito un margine di dumping del 71,5%. Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi vigenti sul mercato interno degli Stati Uniti, che sono stati considerati un paese analogo appropriato per il prodotto in questione.

Pregiudizio

È stato accertato che la quota di mercato delle importazioni cinesi nella Comunità è aumentata dal 4,1% nel 1990 all'11,4% nel periodo dell'inchiesta (1993). I prezzi ai quali i prodotti importati erano venduti sul mercato comunitario erano inferiori del 23,5% ai prezzi applicati dall'industria comunitaria.

È stato inoltre stabilito che l'industria comunitaria aveva subito il calo della produzione, delle vendite e della quota di mercato e che in seguito a tale situazione l'occupazione era diminuita e le perdite finanziarie si erano aggravate.

Interesse della Comunità

È stato considerato che i vantaggi di prezzo a breve termine ottenuti dagli utilizzatori di carbone attivato in polvere dovevano essere valutati alla luce degli effetti a lungo termine del mancato ripristino di una concorrenza leale. Era inoltre evidente che, in mancanza di misure, la sopravvivenza dell'industria comunitaria sarebbe stata minacciata. Poiché, inoltre, le conseguenze di eventuali misure antidumping sugli utilizzatori del prodotto non

potrebbero essere significative, è stato concluso che era nell'interesse della Comunità eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle pratiche di dumping da parte degli esportatori cinesi e ripristinare condizioni di concorrenza leale con l'imposizione di un dazio antidumping provvisorio.

Misure

Poiché il livello di eliminazione del pregiudizio era inferiore al margine di dumping accertato, il dazio provvisorio per le importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese è stato fissato in base al livello del pregiudizio, con un'aliquota pari al 66,8% del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

4.2.6. Accessori per tubi originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia.

Il 3 aprile 1995 sono stati imposti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di accessori per tubi originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia. Il procedimento era stato iniziato nel febbraio 1995 nei confronti dei tre paesi suddetti, nonché della Repubblica slovacca e di Taiwan, in seguito ad una denuncia presentata dal Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa.

Dumping

Poiché la Repubblica popolare cinese è un paese a commercio di stato, il valore normale è stato stabilito in base alle condizioni di un paese ad economia di mercato. In tal caso per stabilire il valore normale sono stati utilizzati i prezzi applicati sul mercato interno e i valori costruiti relativi alla Thailandia. Per la Croazia è stato necessario stabilire il valore normale in base ai dati disponibili. Riguardo alla Thailandia, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi vigenti sul mercato interno; per alcuni tipi di prodotti, che erano stati venduti in perdita oppure per i quali non esistevano vendite sul mercato interno, il valore normale è stato stabilito in funzione del valore costruito, ottenuto aggiungendo ai costi di produzione un congruo margine di profitto.

I prezzi all'esportazione per tutti i produttori e gli esportatori dei tre paesi interessati sono stati determinati in base alle vendite ad importatori indipendenti nella Comunità.

Sono stati in tal modo stabiliti, a titolo provvisorio, margini di dumping pari al 58,6% per la Repubblica popolare cinese e la Croazia e compresi tra il 39,5% e il 63,4% per i tre esportatori thailandesi.

Pregiudizio

Riguardo al pregiudizio, dall'inchiesta è risultato che la quota di mercato complessiva dei paesi esportatori è passata dal 2,5% nel 1989 al 14,3% nel periodo dell'inchiesta. I prezzi dei prodotti importati erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria di un margine compreso tra il 21,3% e il 40,7%. Di conseguenza, l'industria comunitaria ha subito il calo della produzione e del volume delle vendite, nonché la perdita di una parte della quota di mercato e non ha potuto aumentare i prezzi in misura sufficiente per compensare l'aumento dei costi di produzione. I risultati finanziari dei produttori comunitari si sono quindi deteriorati.

Interesse della Comunità

Per valutare l'interesse della Comunità, è stato stabilito che, in considerazione delle sostanziali e crescenti perdite finanziarie subite dall'industria comunitaria, se non fossero state adottate misure antidumping la situazione si sarebbe aggravata e sarebbe stata minacciata la sua sopravvivenza. Riguardo ai prezzi dei prodotti in questione, è stato considerato che l'imposizione di dazi antidumping avrebbe avuto un effetto limitato sulle industrie che li utilizzano. È stato pertanto concluso che era nell'interesse della Comunità eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria e ripristinare condizioni di concorrenza leale con l'imposizione di misure antidumping provvisorie.

Misure

Poiché per l'unico produttore croato e per un produttore thailandese il margine di pregiudizio era inferiore al margine di dumping accertato, il dazio relativo a questi produttori è stato stabilito in base al margine inferiore. In tutti gli altri casi il dazio provvisorio era pari ai margini di dumping stabiliti. Le aliquote del dazio erano quindi del 58,6% per la Repubblica popolare cinese e del 38,4% per la Croazia. Per la Thailandia, i dazi provvisori erano compresi tra il 39,5% e il 58,9%.

4.2.7 Cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

Il 7 ottobre 1995 sono stati imposti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. Il procedimento era stato avviato il 20 maggio 1994, in seguito ad una denuncia presentata dal CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica), per conto della Rhône-Poulenc, l'unico produttore comunitario di cumarina.

Dumping

Il margine di dumping calcolato per queste importazioni era superiore al 50%. Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi di vendita sul mercato interno degli Stati Uniti, l'unico paese ad economia di mercato nel quale è stato possibile trovare un

produttore disposto a collaborare. È stato inoltre stabilito che gli Stati Uniti potevano essere considerati un paese analogo appropriato.

I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili dagli importatori di cumarina nella Comunità. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, il valore normale è stato basato sui prezzi di vendita a livello dei distributori applicati negli Stati Uniti ed è stato adeguato per tener conto delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche. Sono stati applicati altri adeguamenti in considerazione di tutti gli altri fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi, quali nolo marittimo, assicurazione e costi del credito.

Pregiudizio

Riguardo al pregiudizio, è stato stabilito che la quota di mercato delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è aumentata del 66% tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, mentre nello stesso periodo il mercato ha avuto una contrazione del 10% circa. Questo risultato è stato ottenuto con una sistematica politica di sottoquotazione dei prezzi. Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese erano inferiori a quelli del produttore comunitario di un margine del 28,7%.

Le vendite realizzate nella Comunità dal produttore comunitario, che ha tentato di mantenere il livello dei prezzi per coprire i propri costi di produzione, si sono dimezzate e la corrispondente quota di mercato è diminuita di oltre il 50%. Di conseguenza, i costi unitari di produzione sono sensibilmente aumentati e il produttore comunitario ha subito gravi perdite dal 1992 sino al periodo dell'inchiesta.

Interesse della Comunità

La Commissione ha considerato che nell'interesse della Comunità non fosse opportuno correre il rischio che l'unico impianto per la produzione di cumarina nella Comunità fosse definitivamente chiuso, in considerazione delle gravi conseguenze per l'occupazione; in questo caso, infatti la perdita di posti di lavoro non si sarebbe limitata alle persone direttamente impegnate nel processo di produzione della cumarina, ma avrebbe coinvolto anche i lavoratori occupati nei processi produttivi collegati, che rischiavano di non essere più competitivi. La Commissione ha inoltre stabilito che l'effetto del dazio sui prezzi dei composti profumati contenenti cumarina sarebbe stato minimo.

Misure

Poiché il margine di dumping era superiore al livello del pregiudizio, il dazio antidumping provvisorio è stato fissato in base a quest'ultimo. È stato pertanto imposto un dazio antidumping provvisorio di 3479 ECU per tonnellata sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.

4.2.8. Biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia

Il 14 ottobre 1995 sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia. Il procedimento era stato avviato il 3 febbraio 1994, in seguito ad una denuncia presentata dall'Associazione europea dei fabbricanti di biciclette (EBMA). Questa denuncia era la seconda relativa alle importazioni di biciclette. Il primo procedimento, relativo alle importazioni da Taiwan e dalla Repubblica popolare cinese era stato avviato nell'ottobre 1991 ed era stato concluso nel settembre 1993 con l'imposizione di un dazio antidumping definitivo del 30,6% sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese. Il procedimento relativo alle importazioni da Taiwan è stato chiuso senza l'istituzione di misure antidumping nel settembre 1993.

Dumping

I margini di dumping relativi ai produttori che hanno collaborato erano compresi tra lo 0,4% e il 22,8% per l'Indonesia, il 25,2% e il 38,3% per la Malaysia e tra il 13,2% e il 41,9% per la Thailandia. Per i produttori che non hanno collaborato dei tre paesi esportatori è stato considerato opportuno stabilire un margine di dumping in base alla media ponderata dei margini di dumping più elevati accertati per i modelli di biciclette esportati nella Comunità. Le aliquote del dazio corrispondenti erano pari al 29,0% per l'Indonesia, al 41,5% per la Malaysia e al 48,8% per la Thailandia. Per due società indonesiane che non hanno sufficientemente collaborato all'inchiesta, i margini di dumping sono stati determinati a titolo provvisorio in base alla media aritmetica del più elevato margine di dumping accertato per una società indonesiana che aveva collaborato e il margine stabilito per i produttori che non hanno collaborato. L'aliquota così calcolata era del 25,9%.

Per numerosi modelli di biciclette esportati dai produttori indonesiani e thailandesi i valori normali sono stati stabiliti in base ai prezzi applicati sul mercato interno e sottoposti a verifica. Per i restanti modelli esportati dall'Indonesia, dalla Malaysia e dalla Thailandia, i modelli venduti sul mercato interno erano eccessivamente differenti sul piano tecnico, non erano venduti in quantitativi sufficienti oppure erano venduti in perdita. I valori normali sono stati quindi costruiti in base ai costi di produzione verificati, maggiorati di un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti.

I prezzi all'esportazione per i tre paesi sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

Pregiudizio

La quota di mercato complessiva delle importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia, dalla Malaysia e dalla Thailandia è aumentata dal 4,4% nel 1990 al 6,8% nel 1993, mentre la quota di mercato dei produttori comunitari nello stesso periodo è scesa dal 42,0% al

33,5%. I prodotti importati erano venduti a prezzi nettamente inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria, con margini di sottoquotazione sino al 40%. Contrariamente alle aspettative di ripresa dell'industria comunitaria basate sul calo delle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, le vendite, il fatturato e la produzione sono calati in misura considerevole, con una notevole perdita della quota di mercato, un minore utilizzo degli impianti, il calo dell'occupazione e il deterioramento della redditività.

Riguardo alla causa del pregiudizio, è stato accertato che erano aumentate anche le importazioni di biciclette originarie dell'India, del Vietnam e della Corea del Sud, nonché le vendite delle società italiane che non avevano collaborato.

Da un'inchiesta doganale coordinata dalla DG XXI è emerso che le importazioni di biciclette registrate da Eurostat come provenienti dal Vietnam sono in realtà originarie della Repubblica popolare cinese.

Riguardo ai prezzi, la Commissione non ha ricevuto elementi di prova del fatto che le biciclette dell'India e della Corea del Sud oppure quelle prodotte dalle società italiane che non avevano collaborato, siano state vendute a prezzi altrettanto bassi di quelli praticati dai paesi oggetto dell'inchiesta. Non si poteva quindi escludere che le importazioni originarie dell'India, del Vietnam e della Corea del Sud oppure che le vendite dei produttori italiani che non hanno collaborato abbiano contribuito alle difficoltà dell'industria comunitaria. È stato comunque concluso che le importazioni dall'Indonesia, dalla Malaysia e dalla Thailandia, considerate isolatamente, a causa dell'aumento notevole dei quantitativi importati e del grado elevato di sottoquotazione, hanno provocato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

Interesse della Comunità

Dopo aver esaminato i diversi interessi delle parti, è stato considerato che l'istituzione di misure provvisorie avrebbe ripristinato eque condizioni di concorrenza eliminando il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping da parte dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia e avrebbe creato i presupposti affinché l'industria comunitaria potesse continuare a produrre in modo competitivo. È stato inoltre considerato che fosse nell'interesse della Comunità adottare misure antidumping provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping causassero un ulteriore pregiudizio nel corso dell'inchiesta.

Misure

Per tutti i produttori che hanno collaborato i margini di sottoquotazione erano superiori ai margini di dumping accertati a titolo provvisorio. Sono stati quindi imposti dazi provvisori con aliquote pari ai margini di dumping.

4.2.9 Microdischi originari degli Stati Uniti, del Messico e della Malaysia

Il 16 ottobre 1995 sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di dischi magnetici da 3,5 pollici originari della Malaysia, del Messico e degli Stati Uniti. Il procedimento era stato avviato il 2 settembre 1994, in seguito ad una denuncia presentata dal Diskma (Committee of European Diskette Manufactures). Si trattava della terza denuncia relativa ai microdischi da 3,5 pollici presentata dal DISKMA. Il primo procedimento, relativo alle importazioni dal Giappone, da Taiwan e dalla Repubblica popolare cinese, è stato concluso con l'imposizione di dazi definitivi nell'ottobre 1993 e il secondo, concernente Hong Kong e Corea del Sud si è concluso con l'imposizione di dazi definitivi nel settembre 1994.

Dumping

Non è stato necessario stabilire l'esistenza di margini di dumping nei confronti dei produttori messicani e americani che hanno collaborato, poiché i corrispondenti margini di pregiudizio erano irrilevanti. I margini di dumping relativi alla Malaysia erano compresi tra il 26,8% e il 46,4%.

Una parte considerevole delle importazioni dai paesi interessati (32% per la Malaysia, 65% per il Messico e 40% per gli USA) non è stata presa in considerazione ai fini dell'inchiesta. Sulla base dei dati Eurostat è stato inoltre accertato che i prezzi all'esportazione per le transazioni effettuate dai produttori che non hanno collaborato erano nettamente inferiori ai prezzi applicati dai produttori che hanno collaborato, con considerevoli margini di sottoquotazione. Alla luce di tali elementi, i margini di dumping nei confronti dei produttori che non hanno collaborato sono stati stabiliti in base al margine massimo accertato oppure al livello indicato dal denunziante, quando quest'ultimo margine era superiore. Sono stati così ottenuti margini pari al 46,4% per la Malaysia e al 44% per il Messico e gli Stati Uniti.

Per un produttore malese che ha collaborato il valore normale è stato stabilito in base al prezzo effettivamente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per le vendite del prodotto in questione sul mercato interno. Poiché le vendite sul mercato interno dell'altro produttore che ha collaborato erano insufficienti ai fini di un equo confronto, il valore normale relativo è stato calcolato in base ai costi di produzione verificati del produttore interessato, più un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto.

I prezzi all'esportazione per la Malaysia sono stati generalmente stabiliti in base al prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Quando le vendite erano fatte a società collegate nella Comunità, come è avvenuto per un produttore che ha collaborato, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 3283/94, in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

Pregiudizio

Dopo aver esaminato tutti gli elementi che hanno danneggiato l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che quest'ultima ha subito un grave pregiudizio. Anche se alcuni indicatori quantitativi, compresi la produzione, le vendite e l'utilizzazione degli impianti, hanno avuto un andamento positivo, dovuto in gran parte all'espansione del mercato, i relativi benefici sono stati completamente neutralizzati dai bassi livelli dei prezzi, che erano inferiori al minimo necessario affinché l'industria comunitaria potesse realizzare i profitti idonei a finanziare gli investimenti indispensabili per seguire la rapida evoluzione del settore della tecnologia delle informazioni. Nonostante l'espansione del consumo, per esempio, i prezzi dell'industria comunitaria sono diminuiti del 44% tra il 1990 e il 1994.

Interesse della Comunità

Dopo aver esaminato i diversi interessi delle parti, è stato concluso che l'istituzione di misure provvisorie avrebbe ripristinato eque condizioni di concorrenza eliminando il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping e avrebbe creato i presupposti affinché l'industria comunitaria potesse mantenere ed espandere la propria attività in un settore tecnologicamente rilevante e in rapida evoluzione. La sopravvivenza dell'industria comunitaria offrirebbe inoltre un certo margine di sicurezza all'industria comunitaria che fornisce i componenti.

Misure

La Commissione ha istituito misure provvisorie con aliquote pari ai margini di sottoquotazione oppure ai margini di dumping, quando questi ultimi erano inferiori. I dazi provvisori erano compresi tra il 13% e il 46,4% per la Malaysia e tra lo 0% e il 44% per Messico e Stati Uniti.

4.2.10 Lamiere dette 'magnetiche', a grani orientati, originarie della Russia

Il 20 ottobre 1995 sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere dette 'magnetiche', a grani orientati, originarie della Russia. L'inchiesta era stata avviata il 20 maggio 1994, in seguito ad una denuncia presentata dalla Confederazione europea delle industrie del ferro e dell'acciaio (EUROFER), per conto dei produttori che assertivamente realizzavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria.

I prodotti in questione sono lamiere e nastri di acciai al silicio detti « magnetici », laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, che sono utilizzati per apparecchiature elettromagnetiche e in impianti quali trasformatori elettrici e di distribuzione. Tali prodotti sono prodotti CECA.

Dumping

Dato che la Russia non è un paese retto da un'economia di mercato, è stato scelto il Brasile come paese analogo. Il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di vendita del prodotto simile venduto per il consumo sul mercato brasiliano.

Poiché tutte le transazioni relative alle esportazioni erano oggetto di dumping, il prezzo all'esportazione è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per tutte le vendite per l'esportazione nella Comunità.

È stato così determinato, a titolo provvisorio, un margine di dumping del 73,46%.

Pregiudizio

Riguardo al pregiudizio, l'inchiesta ha stabilito che le importazioni in questione erano aumentate in misura sostanziale, raggiungendo una quota di mercato del 7,4% nel 1993 e nei primi quattro mesi del 1994, rispetto allo 0,7% nel 1990. I prezzi dei prodotti importati erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria di un margine massimo del 28%. L'industria comunitaria ha subito una flessione delle vendite e la perdita di quote di mercato e ha dovuto mantenere i prezzi ad un livello eccessivamente basso; l'effetto combinato di questi fattori ha causato la diminuzione dei profitti e infine perdite finanziarie.

Interesse della Comunità

Per quanto riguarda i produttori comunitari, l'inchiesta ha messo in evidenza che il sostanziale aumento delle importazioni oggetto di dumping aveva già causato un deterioramento significativo della loro situazione e che, in mancanza di misure di difesa, le difficoltà sarebbero continuate oppure si sarebbero ancora aggravate. Poiché le lamiere dette 'magnetiche', a grani orientati, sono usate principalmente nell'industria elettrotecnica per la produzione di una vasta gamma di apparecchiature industriali e di altro tipo, utilizzate in settori sensibili quali difesa, trasporti e distribuzione dell'energia elettrica, è stato considerato che nell'interesse della Comunità era necessario salvaguardare le fonti di approvvigionamento sicure, affidabili e di alta qualità all'interno della Comunità.

Riguardo agli utilizzatori finali, è stato considerato che anche se l'istituzione di misure antidumping dovesse provocare un lieve aumento del prezzo dei prodotti in questione, questa conseguenza sarebbe compensata dalla salvaguardia dell'approvvigionamento di prodotti di alta qualità da fonti all'interno della Comunità.

Misure

Dato che il margine di dumping accertato era superiore al livello del pregiudizio causato dalle pratiche di dumping, il dazio provvisorio è stato stabilito in funzione del pregiudizio, con un'aliquota del 43,2%..

4.2.11 Magnesio greggio originario della Russia e dell'Ucraina

Il 23 dicembre è stato imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di magnesio greggio originario della Russia e dell'Ucraina. Il procedimento era stato avviato il 15 gennaio 1994, in seguito ad una denuncia presentata dalla Euroalliages (Liaison Committee of Ferro-Alloy Industries).

Dumping

Per la Russia e l'Ucraina sono stati stabiliti rispettivamente margini di dumping del 55% e del 64%. Poiché è stato considerato che i due paesi in questione non fossero retti da un'economia di mercato, il valore normale è stato stabilito in base ad un paese ad economia di mercato. I denunzianti avevano proposto il Giappone, che la Commissione non ha considerato comparabile alla Russia e all'Ucraina in termini di accesso alle materie prime e alla tecnologia utilizzata. Un produttore situato negli Stati Uniti ha rifiutato di collaborare al procedimento, mentre un produttore canadese che era disposto a collaborare al procedimento non aveva effettuato vendite sufficientemente rappresentative sul mercato interno. È stata infine scelta la Norvegia come paese analogo tanto per la Russia, quanto per l'Ucraina, in considerazione del fatto che gli impianti di produzione in Russia e in Ucraina, costruiti quando i due paesi appartenevano all'Unione sovietica, impiegavano la stessa tecnologia di produzione. Benché il produttore norvegese avesse effettuato vendite sostanziali sul mercato interno, il valore normale è stato costruito poiché è stato stabilito che nel periodo dell'inchiesta il produttore non aveva realizzato vendite remunerative del prodotto in oggetto in quantitativi sufficienti.

I prezzi e i volumi delle esportazioni per la Russia sono stati determinati in base a tutte le transazioni dichiarate da un produttore russo e alle vendite che l'altro produttore aveva dichiarato di aver fatto alla sua società collegata in Svizzera. Il volume e i prezzi delle esportazioni per l'Ucraina sono stati determinati in base a tutte le transazioni di vendita in cui le merci sono state spedite ad un acquirente situato nella Comunità.

Pregiudizio

Riguardo al pregiudizio, è stato riscontrato che le importazioni dalla Russia e dell'Ucraina, considerate cumulativamente e misurate in tonnellate metriche, erano aumentate da 2 000 t nel 1991 a 6 000 t nel periodo dell'inchiesta, mentre la quota di mercato corrispondente era passata dal 4 % nel 1991 al 20 % nel periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 17% al 7%. È stato stabilito che i prezzi dei prodotti importati sono costantemente diminuiti e che nel periodo dell'inchiesta erano inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria, già eccessivamente bassi, di un margine compreso tra il 30% e il 40%. Inoltre, in seguito al calo sostanziale della

produzione e del volume delle vendite, alla diminuzione dell'utilizzazione degli impianti e all'aumento delle scorte, nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha subito perdite significative, nonostante le iniziative volte a ridurre i costi. Alla luce di tali elementi, la Commissione ha concluso a titolo provvisorio che l'industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio.

Interesse della Comunità

A questo proposito è stato osservato che, in assenza di provvedimenti riparatori, sarebbe stata minacciata la sopravvivenza dell'industria comunitaria, tanto più che un produttore comunitario era già stato costretto a chiudere i suoi impianti di produzione. Riguardo alla situazione della concorrenza, è stato osservato che era ingiustificata l'affermazione secondo la quale l'istituzione di misure antidumping avrebbe eliminato gli esportatori russi e ucraini dal mercato comunitario, in considerazione della presenza di altri esportatori che non ricorrevano a pratiche di dumping. Nessuna società che utilizzava magnesio greggio ha presentato informazioni in merito agli eventuali effetti delle misure antidumping sulla sua situazione, anche se si poteva presupporre che gli utilizzatori avessero beneficiato, a breve termine, dei bassi prezzi delle importazioni oggetto di dumping. In considerazione della percentuale relativamente modesta dei costi complessivi di produzione attribuibile al magnesio greggio nelle sue principali applicazioni, è stato concluso che l'eventuale effetto dell'istituzione di misure antidumping sugli utilizzatori sarebbe stato limitato. È stato pertanto stabilito che era nell'interesse della Comunità salvaguardare la sopravvivenza dell'unico produttore comunitario e quindi istituire misure antidumping.

Misure

Poiché il margine necessario per eliminare il pregiudizio era superiore al margine di dumping, le misure sono state istituite in funzione del margine di dumping. Le misure sono state istituite in forma di dazio variabile, in base ad un prezzo minimo di 2.735 ECU per la Russia e di 2.701 ECU per l'Ucraina, affinché gli esportatori russi e ucraini potessero massimizzare i profitti e al tempo stesso fossero eliminate le pratiche di dumping causa del pregiudizio.

5. MISURE DEFINITIVE

5.1 ASPETTI GENERALI

Possono essere adottate misure definitive quando dai fatti definitivamente accertati nel corso dell'inchiesta risulta l'esistenza di dumping o di sovvenzioni e di un conseguente pregiudizio e quando è necessario intervenire nell'interesse della Comunità. I dazi antidumping o compensativi definitivi sono istituiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su una proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri.

Come risulta dalla tabella 1, nel 1995 sono stati istituiti 13 dazi definitivi. Questa cifra, leggermente inferiore a quella degli anni precedenti, è dovuta al fatto che nel 1995 tutti i dazi provvisori, meno uno, sono stati imposti nella seconda metà dell'anno e quindi sono ancora validi, al massimo per sei mesi. Anche i dazi definitivi imposti riguardano diversi settori e numerosi paesi. I dati particolareggiati inerenti ai dazi figurano nell'allegato C, mentre nella presente sezione sono riassunti i singoli casi.

5.2 CASI

5.2.1 Aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese

Il 21 gennaio 1995 il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese. L'inchiesta era stata iniziata nel luglio 1993 e il dazio provvisorio era stato imposto il 21 luglio 1994.

Dumping

Per tutte le esportazioni cinesi è stato stabilito un margine di dumping del 62,6%. Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi dei prodotti venduti sul mercato interno dell'Argentina, che è stata considerata un paese analogo appropriato.

I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivi applicati agli importatori indipendenti nella Comunità. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, si è tenuto conto di tutti i fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

Pregiudizio

In seguito ad un'ulteriore esame, la Commissione ha deciso di prendere in considerazione ai fini della valutazione del pregiudizio le importazioni da un paese terzo, che precedentemente erano state escluse in quanto era stato considerato che le transazioni si svolgevano in un mercato prigioniero. Alla luce di tali elementi è stato accertato che la quota di mercato delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è passata dal 13,7% nel 1992 al 15,7% nel periodo dell'inchiesta. È stato stabilito che i prezzi dei prodotti importati erano inferiori a quelli applicati dal produttore comunitario di un margine del 24% e che nel periodo d'inchiesta erano diminuiti di oltre il 30%.

Nel contesto di un mercato più ampio, è stato stabilito che il produttore comunitario ha mantenuto la sua quota di mercato ad un livello del 6% circa, riducendo i prezzi di vendita del 36% tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta.

Tuttavia, a causa della contrazione del mercato, il denunziante ha subito un considerevole calo delle vendite e del volume di produzione che, insieme con la depressione dei prezzi, ha provocato gravi perdite finanziarie.

Interesse della Comunità

Il Consiglio ha ritenuto che nell'interesse della Comunità si dovesse evitare il rischio della scomparsa dell'unico produttore di aldeide furanica ancora operante nella Comunità, tanto più che questo prodotto è strategicamente rilevante nel settore della raffinazione del petrolio. Il Consiglio ha inoltre accertato che l'incidenza dell'aumento del prezzo dell'aldeide furanica sul prezzo del prodotto finito sarebbe irrilevante.

Misure

Poiché il margine di dumping accertato era superiore al livello del pregiudizio, il dazio antidumping provvisorio è stato fissato in base a quest'ultimo. È stato imposto un dazio antidumping definitivo in forma di importo fisso pari a 352 ECU per tonnellata.

5.2.2 Apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia

Il 1° aprile 1995 sono stati imposti dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di televisori a colori dai cinque paesi interessati. Il procedimento era stato avviato il 25 novembre 1992 in seguito ad una denuncia presentata dalla SCAN, per conto di diversi grandi produttori comunitari. I dazi provvisori erano stati imposti il 1° ottobre 1994.

Origine

Per diversi esportatori era stato accertato che l'origine dei televisori da essi esportati era diversa da quella dichiarata alle autorità doganali al momento dell'importazione nella Comunità. Questa risultanza si applicava in modo particolare alle esportazioni dalla Turchia e costituiva una delle principali ragioni per le quali la Commissione aveva deciso di chiudere il procedimento nei confronti della Turchia. La relativa decisione della Commissione è riassunta separatamente (parte 6.2.5.).

Dumping

Poiché per motivi tecnici sarebbero stati necessari numerosi adeguamenti ai prezzi di vendita applicati sul mercato interno dei singoli paesi esportatori aventi un'economia di mercato, i valori normali corrispondenti sono stati determinati in base ai valori costruiti. I valori normali sono stati costruiti aggiungendo ai costi di produzione dichiarati per i modelli esportati nella Comunità la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute sul mercato interno dei paesi suddetti. Ai costi di produzione è stato aggiunto un importo per il profitto corrispondente al profitto medio realizzato sulle vendite di televisori a colori nei mercati interni.

Dato che la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, il valore normale è stato stabilito in base al valore costruito in Thailandia, che è stata considerata un paese analogo appropriato.

Per alcune esportazioni dalla Corea, da Singapore e dalla Thailandia i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi applicati al primo acquirente indipendente nella Comunità, poiché i prodotti erano stati importati da società collegate e pertanto il prezzo CIF era un prezzo di trasferimento.

Per creare le condizioni di un equo confronto tra i prezzi sul mercato interno e i prezzi all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener opportunamente conto di tutti i fattori che incidevano sulla comparabilità dei prezzi e in particolare delle differenze inerenti alle condizioni di vendita, quali condizioni di credito, restituzioni del dazio sui modelli esportati, trasporto e altre spese di vendita dirette.

I margini di dumping accertati erano compresi tra il 2,3% e il 25,1% per la Malaysia, il 14,7% e il 33,6% per la Thailandia, lo 0% e il 24,6% per Singapore e il 13,4% e il 17,9% per la Corea. Per la Cina è stato stabilito un unico margine di dumping pari al 25,6%, mentre non è stato accertato alcun margine di dumping per due aziende turche che assemblavano televisori a colori di origine coreana.

Pregiudizio

Tra il 1989 e la fine del periodo dell'inchiesta, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate di quasi il 135%, passando da 2,04 milioni di unità nel 1989 a 4,8 milioni di unità. L'aumento delle importazioni è stato accompagnato dall'incremento della quota di mercato, che nello stesso periodo è aumentata dal 9,9% al 19,6%, mentre le vendite dell'industria comunitaria, in termini di volume, sono diminuite del 6% e la corrispondente quota di mercato è scesa dal 36% al 28%.

Il livello del pregiudizio è stato calcolato in funzione della media ponderata del margine di sottoquotazione dei prezzi accertato in Francia, Germania, Grecia, Italia, Spagna e Regno Unito. I margini di sottoquotazione dei prezzi accertati a titolo provvisorio sono stati confermati e sono stati calcolati i seguenti livelli massimi di eliminazione del pregiudizio: 23,4% per la Malaysia, 29,89% per la Thailandia, 23,68% per Singapore, 54% per la Corea e 58,7% per la Repubblica popolare cinese.

È stato accertato che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio con il calo della produzione, dell'utilizzazione degli impianti, delle vendite, della quota di mercato, dei prezzi e dell'occupazione. La Commissione ha stabilito che, nonostante i possibili effetti negativi di altri fattori sull'industria comunitaria, le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, esclusa la Turchia, avevano causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

Interesse della Comunità

È stato considerato che il ripristino di pratiche commerciali leali non avrebbe impedito ai produttori di paesi terzi oppure ad altri produttori stabiliti nella Comunità di operare sul mercato comunitario a condizioni concorrenziali, né avrebbe ridotto la varietà dell'offerta. Si prevedeva che gli effetti riparatori delle misure si sarebbero manifestati in forma di redistribuzione delle quote di mercato dei concorrenti sul mercato comunitario e che gli aumenti dei prezzi sarebbero stati limitati, tanto per il tipo di misure imposte, quanto per il numero di fornitori operanti nella Comunità.

Misure

I dazi definitivi sono stati imposti in funzione dei margini inferiori di sottoquotazione dei prezzi accertati ed erano pertanto pari allo 0% per i televisori a colori di origine coreana assemblati in Turchia e al 17,9% per la Corea, erano compresi tra il 2,3% e il 23,4% per la Malaysia, tra lo 0% e il 23,6 % per Singapore e tra il 3% e il 29,8 % per la Thailandia, mentre per la Repubblica popolare cinese è stato imposto un dazio unico del 25,6%.

5.2.3 Nitrato di ammonio originario della Russia

Nel giugno 1994, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia, e ha avviato un'inchiesta.

Dumping

Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla Russia e dalla Lituania erano oggetto di dumping. Il periodo dell'inchiesta era compreso tra aprile 1993 e maggio 1994. Poiché i due paesi interessati non hanno un'economia di mercato, il valore normale è stato calcolato sulla base delle vendite remunerative di nitrato di ammonio in Polonia, che è stata scelta come paese analogo. I margini di dumping stabiliti erano pari a 31,3 ECU per tonnellata per la Russia e a 21 ECU per tonnellata per la Lituania.

Pregiudizio

Tra il 1990/91 e il 1993/94 l'industria comunitaria ha subito la diminuzione delle vendite e della quota di mercato, nonché un brusco calo della produzione e dei prezzi di vendita. Mentre nel 1990/1991 il profitto dell'industria comunitaria sulle vendite era del 15,6 %, nel 1993/1994 sono state subite perdite del 6,8 %. È stato quindi stabilito che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio.

La quota di mercato dei prodotti importati dalla Russia è aumentata sino al 7,3%, rispetto allo 0,3% nel 1990/91 e i prezzi di vendita di tali prodotti erano inferiori a quelli dei produttori comunitari di 6 ECU per tonnellata, anche dopo un adeguamento in

considerazione delle differenze qualitative. È stato quindi stabilito che le importazioni dalla Russia hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

Interesse della Comunità

È stato considerato che l'esigenza di ripristinare una situazione di concorrenza leale, con misure volte a difendere l'industria comunitaria nei confronti delle pratiche di dumping causa del pregiudizio, compensasse i limitati aumenti dei prezzi dei fertilizzanti per gli agricoltori che tali misure avrebbero potuto provocare.

Misure

È stato invece considerato che le importazioni dalla Lituania, con una quota di mercato nettamente inferiore e in calo (3,2%) e con prezzi di vendita lievemente superiori, non avessero causato un grave pregiudizio. Il procedimento nei confronti della Lituania è stato quindi chiuso (cfr. parte 6.2.1).

È stato quindi imposto un dazio antidumping definitivo unicamente sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, sotto forma di dazio variabile. Il prezzo minimo di 102,9 ECU per tonnellata è stato determinato in base alla soglia del pregiudizio, che era lievemente inferiore al margine di dumping.

Alla luce di questa risultanza dovevano essere abrogate le misure antidumping regionali relative al Regno Unito sulle importazioni dalla Russia (impegno quantitativo fissato a 100 000 tonnellate all'anno), mentre sono rimaste in vigore le misure regionali equivalenti per le importazioni dalla Lituania.

5.2.4 Carbonato di sodio originario degli Stati Uniti

Il 13 aprile 1995 sono stati imposti dazi provvisori sulle importazioni di questo prodotto originario degli Stati Uniti (cfr. capitolo 4.2.1). I dazi sono stati adeguati a titolo definitivo in seguito ad un nuovo calcolo dei margini di sottoquotazione. Sono stati quindi imposti dazi antidumping definitivi con aliquote comprese tra il 2.5% e il 13.9%, fatta eccezione per una società, che era esclusa dall'applicazione del dazio.

5.2.5 Ferro-silico-manganese originario del Brasile, della Russia, dell'Ucraina e del Sudafrica

Il 6 ottobre 1995 sono stati imposti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica. L'inchiesta era stata iniziata il 4 agosto 1993 e i dazi provvisori erano stati istituiti il 19 dicembre 1994.

Dumping

I margini di dumping stabiliti a titolo definitivo erano del 54,2% per la Russia, del 43,9% per l'Ucraina, del 36,1% per il Brasile e del 45,3% e del 48,3% per i produttori sudafricani che hanno collaborato.

Poiché Russia e Ucraina non hanno un'economia di mercato, il valore normale è stato determinato sulla base del valore normale calcolato per il Brasile. Soltanto due società brasiliane hanno collaborato all'inchiesta e, poiché una era collegata dall'altra, è stato considerato opportuno calcolare un unico margine di dumping per il gruppo. Il valore normale per il Brasile è stato quindi stabilito in base alla media dei dati presentati dai due produttori. Il valore normale è stato stabilito su base mensile per compensare gli effetti dell'inflazione, utilizzando le vendite sul mercato interno oppure il valore costruito quando i prezzi non erano sufficienti per coprire tutti i costi nel corso di normali operazioni commerciali. Per i produttori sudafricani, il valore normale è stato stabilito in base alle vendite effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.

I prezzi all'esportazione erano quelli applicati ad importatori indipendenti oppure, quando le vendite erano effettuate ad un importatore collegato nella Comunità, come è avvenuto per un produttore sudafricano, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti. Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, si è tenuto debitamente conto delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche e alle spese di vendita che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

Pregiudizio

Riguardo al pregiudizio, è stato accertato che la quota di mercato cumulativa dei paesi interessati era passata dal 15,4% nel 1989 al 29,7% nel periodo dell'inchiesta, mentre i prezzi dei prodotti importati sono costantemente diminuiti ed erano nettamente inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria. Le conseguenze per l'industria comunitaria si sono manifestate con perdita di quote di mercato, depressione dei prezzi, deterioramento dei risultati finanziari ed infine con gravi perdite.

Interesse della Comunità

Riguardo all'interesse della Comunità, è stato considerato che l'esigenza di salvaguardare la presenza comunitaria nel settore compensasse i limitati effetti che le misure avrebbero avuto sugli utilizzatori finali, i produttori di acciaio.

Misure

Sono stati quindi imposti dazi definitivi con aliquote pari ai margini di dumping accertati, in forma di dazio variabile pari alla differenza tra il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto e prezzi minimi di 504 ECU per tonnellata per la Russia, 492 ECU per tonnellata per l'Ucraina, 485 ECU per tonnellata per il Brasile e 500 ECU per tonnellata per il Sudafrica.

I produttori dell'Ucraina e del Sudafrica che hanno collaborato hanno offerto impegni che sono stati considerati accettabili dalla Commissione e sono stati pertanto esclusi dall'applicazione del dazio. Tuttavia, in seguito al ritiro immediato di questo impegno, le importazioni di una delle imprese sudafricane sono state assoggettate alla registrazione.

5.2.6 Perossidosolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese

Il 17 luglio 1995 sono stati imposti dazi provvisori sulle importazioni di questo prodotto originario della Repubblica popolare cinese (cfr. parte 4.2.3). A titolo definitivo, in considerazione delle argomentazioni presentate, in particolare per quanto riguarda le differenze qualitative e il prodotto simile, è stata confermata l'aliquota del dazio provvisorio dell'83,3%.

6. INCHIESTE CONCLUSE SENZA L'ISTITUZIONE DI MISURE

6.1 ASPETTI GENERALI

Le inchieste sono concluse senza l'istituzione di misure quando non viene accertata l'esistenza di pratiche di dumping oppure di pregiudizio oppure per altri motivi, quali il ritiro della denuncia. Nel 1995 sono state chiuse senza l'istituzione di misure otto inchieste, di cui quattro a causa della mancanza di pregiudizio, tre in seguito al ritiro della denuncia e una poiché è stato stabilito che i prodotti esportati non erano originari del paese esportatore. Negli ultimi cinque anni il rapporto tra le inchieste chiuse senza l'istituzione di misure e il numero complessivo delle inchieste concluse è rimasto relativamente stabile, con una proporzione di circa 1:3. I dati particolareggiati sulle inchieste chiuse senza l'istituzione di misure si trovano negli allegati D e E, mentre nel seguente capitolo sono brevemente riassunti i singoli casi.

6.2 CASI

6.2.1 Apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Turchia

Il 1° aprile 1995 la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Turchia. Il procedimento era stato avviato il 25 novembre 1992, in seguito ad una denuncia presentata dalla SCAN, per conto di diversi grandi produttori comunitari.

Dumping

Dall'inchiesta sul dumping era risultato che la maggior parte dei televisori esportati dalla Turchia era originaria della Corea oppure della Comunità stessa. È stato inoltre stabilito che il governo turco aveva eliminato oppure stava gradualmente eliminando tutti regimi che avrebbero potuto favorire le pratiche di dumping riguardo ai televisori a colori esportati dalla Turchia.

Alla luce di tali risultanze e in assenza di ulteriori elementi di prova, la Commissione non ha ritenuto di dover modificare le conclusioni provvisorie, secondo le quali non vi erano elementi sufficienti per istituire misure sui televisori a colori esportati dalla Turchia e ha pertanto chiuso il procedimento.

6.2.2 Movimenti per orologi originari della Malaysia e della Thailandia

Nel maggio 1994 è stato imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di movimenti per orologi originari della Malaysia e della Thailandia. Poco tempo dopo l'imposizione del dazio provvisorio, l'unico produttore comunitario, che costituiva l'industria denunziante nel presente procedimento, è stato sottoposto a procedura concorsuale (receivership). Nell'ottobre 1994 la Commissione è stata informata del fatto che il produttore comunitario era stato acquistato da un'altra società.

In considerazione del cambiamento delle circostanze relative all'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato se fosse giustificata una modifica delle risultanze esposte nel regolamento provvisorio. A questo proposito la Commissione ha osservato che, dopo l'acquisizione dell'unico produttore comunitario, la nuova proprietà aveva esplicitamente chiesto che il procedimento fosse interrotto. In tali circostanze, la Commissione ha concluso che era opportuno chiudere il procedimento senza l'istituzione di misure di difesa. La relativa decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1° giugno 1995.

6.2.3 Nitrato di ammonio originario della Lituania

Nel giugno 1994 la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia.

Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla Lituania erano oggetto di dumping. Poiché la Lituania non ha un'economia di mercato, il valore normale è stato calcolato sulla base delle vendite remunerative del prodotto simile in Polonia, che è stata scelta come paese analogo. Il margine di dumping così stabilito era pari a 21 ECU per tonnellata.

È stato tuttavia considerato che le importazioni dalla Lituania, con una quota di mercato limitata e in calo (3,2%) e con prezzi di vendita lievemente superiori, non avessero causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Non è stato pertanto considerato necessario istituire misure antidumping nei confronti della Lituania e il procedimento è stato pertanto chiuso il 23 agosto 1995.

6.2.4 Accessori per tubi originari della Repubblica slovacca e di Taiwan

L'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Repubblica slovacca e di Taiwan è stato pubblicato il 3 febbraio 1994, in seguito a una denuncia presentata dal Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa.

Dumping

Poiché le vendite realizzate dalle due società sui mercati interni della Repubblica slovacca e di Taiwan erano state fatte in perdita, i valori normali sono stati costruiti in base ai costi di produzione, maggiorati di un equo margine di utile. I prezzi all'esportazione per i due paesi sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili dagli importatori della Comunità. Dal confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione sono risultati margini di dumping pari al 25,2% per la Repubblica slovacca e compresi tra 49,9% e 54,4% per gli esportatori di Taiwan.

Pregiudizio

È stato stabilito che il volume e le quote di mercato delle importazioni dalla Repubblica slovacca e da Taiwan erano nettamente diminuiti. È stato pertanto considerato che tali importazioni non avessero contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Non sono state quindi ritenute necessarie misure di difesa e la decisione relativa alla chiusura dell'inchiesta relativa alla Repubblica slovacca e a Taiwan è stata pubblicata il 3 ottobre 1995.

6.2.5. Parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone

Il 7 ottobre 1995 la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone. L'inchiesta era stata iniziata il 1° agosto 1991.

Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha riscontrato che, dopo la presentazione della denuncia, la configurazione degli scambi era cambiata, poiché le parti degli accendini non provenivano più soltanto dal Giappone. Poiché erano sorti alcuni dubbi circa l'effettiva origine delle parti in questione, è stata svolta un'inchiesta supplementare per determinare la vera origine delle merci.

Sebbene l'inchiesta supplementare non avesse messo in luce false dichiarazioni relative all'origine, in considerazione del lungo lasso di tempo durante il quale l'inchiesta antidumping era stata sospesa, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare se fosse giustificato riprendere l'inchiesta antidumping. I produttori comunitari denunziati, consultati al riguardo, hanno ammesso che, dato l'andamento del mercato dopo l'apertura del procedimento, le importazioni di parti di accendini tascabili, a gas, non ricaricabili, originarie del Giappone non risultavano più pregiudizievoli per loro come al momento della presentazione della denuncia. I produttori hanno quindi ritirato la denuncia.

6.2.6. Ferro-silico-manganese originario della Georgia

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Georgia è stato chiuso senza l'istituzione di misure il 14 ottobre 1995. Il procedimento era stato avviato nell'agosto 1993 riguardo alle importazioni dalla Russia,

dall'Ucraina, dalla Georgia, dal Brasile e dal Sudafrica, in seguito ad una denuncia presentata dalla Euroalliages (Liaison Committee of Ferro-Alloy Industries).

Il 19 dicembre 1994 sono stati imposti dazi provvisori nei confronti degli altri paesi interessati. A titolo provvisorio le importazioni dalla Georgia erano state escluse dall'applicazione delle misure, poiché era stato considerato che, essendo realizzate in quantitativi irrilevanti, non avessero contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Questa risultanza, ai fini delle conclusioni definitive, non è stata contestata dall'industria comunitaria né dagli altri esportatori. La Commissione ha chiuso formalmente il procedimento relativo alla Georgia.

7. RIESAMI E RIAPERTURE DI INCHIESTE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI

7.1. ASPETTI GENERALI

Le misure antidumping o compensative, compresi gli impegni sui prezzi, secondo la nuova legislazione di base possono essere sottoposti a cinque tipi di riesame nel corso del loro periodo di vigenza.

- L'articolo 11, paragrafo 2 stabilisce che le misure antidumping scadono dopo cinque anni, a meno che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, risulti che devono lasciate nella forma originaria.
- A norma dell'articolo 11, paragrafo 3 le misure possono essere sottoposte a riesame intermedio durante il loro periodo di vigenza per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia passato almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, a richiesta di una parte interessata.
- L'articolo 11, paragrafo 4 stabilisce che viene svolto un riesame per accertare i singoli margini di dumping nei confronti dei nuovi esportatori nel paese d'esportazione soggetto alle misure, i quali non hanno effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta e che soddisfano alcuni altri criteri (riesame relativo ai nuovi esportatori).
- L'articolo 12 stabilisce che l'inchiesta può essere riaperta se l'industria comunitaria presenta informazioni sufficienti per dimostrare che le misure non hanno provocato alcuna variazione, oppure che hanno provocato variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita nella Comunità, per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti (riesame relativo all'assorbimento).
- L'articolo 13 stabilisce che un'inchiesta può essere riaperta quando sono presentati elementi di prova sufficienti riguardo all'elusione delle misure, al fatto che ne risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio e all'esistenza di dumping in

relazione ai valori normali precedentemente accertati. Si intende per un'elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all'imposizione del dazio.

I riesami suddetti rappresentano una parte considerevole dell'attività dell'unità antidumping della Commissione. Nel periodo 1991-1995 e nel solo 1995 le inchieste relative ai riesami erano superiori al 40% di tutte le inchieste aperte.

Tra il 1991 e il 1995 sono state aperte complessivamente 108 inchieste relative a riesami, di cui 35 riesami in previsione della scadenza, 60 riesami intermedi (compresi 14 casi relativi a nuovi esportatori), 4 riesami relativi a casi di assorbimento del dazio e 9 procedimenti avviati a norma delle disposizioni in materia di elusione dell'articolo 13 del nuovo regolamento di base. Circa metà dei riesami avviati a norma delle disposizioni in materia di scadenza sono stati conclusi con la scadenza delle misure, mentre negli altri casi è stato deciso di lasciare in vigore le misure, normalmente in forma modificata. A questo proposito occorre osservare che, a norma delle disposizioni relative ai riesami in previsione della scadenza contenute nel nuovo regolamento, le misure possono essere lasciate in vigore oppure soppresse, ma non modificate.

Nel 1995 sono stati complessivamente avviati 26 riesami. Sul numero complessivo di procedimenti avviati, 10 riguardavano riesami intermedi (compreso un caso relativo a nuovi esportatori), 7 erano riesami in previsione della scadenza e 9 sono stati aperti in conformità delle nuove disposizioni in materia di elusione. I dati particolareggiati sulle inchieste relative ai riesami e sui risultati delle inchieste concluse nel 1995 si trovano negli allegati G, H e J-M, mentre la tabella 2 contiene i dati statistici per il periodo 1991-1995.

7.1.1. RIESAMI IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

Dopo l'entrata in vigore, nel 1985, delle disposizioni della legislazione di base relative alla scadenza (articolo 15 del precedente regolamento, articolo 11, paragrafo 2 del regolamento attualmente in vigore), sono scadute automaticamente 251 misure antidumping.

Nel 1995 sono scadute automaticamente 11 misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 e una misura è scaduta in seguito a riesame. In altri due casi è stato deciso di lasciare in vigore le misure, in forma modificata. I dati relativi a queste misure figurano negli allegati H, L e P.

A titolo di esempio, viene riassunta un'inchiesta di particolare rilievo relativa ad un riesame in previsione della scadenza.

- i) Fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone

TABELLA 2

Riesami di inchieste antidumping e antisovvenzioni
nel periodo 1° gennaio 1991 - 31 dicembre 1995

	1991	1992	1993	1994	1995
Riesami in corso all'inizio del periodo	21	21	30	20	24
Riesami aperti durante il periodo	16	27	22	17	26
Riesami in corso durante il periodo	37	48	52	37	50
Inchieste concluse con:					
- l'istituzione di dazi definitivi in sostituzione di impegni sui prezzi	1	1	1	1	-
- la modifica di dazi definitivi	3	11	17	10	6
- la sospensione di dazi definitivi	-	-	-	-	-
- l'accettazione di impegni sui prezzi in sostituzione di dazi definitivi	-	-	1	-	-
- la modifica di impegni sui prezzi	5	1	1	-	-
- l'abrogazione o la scadenza di dazi definitivi	4	5	7	2	7
- l'abrogazione o la scadenza di impegni sui prezzi	2	-	1	-	1
- nessuna modifica delle misure in vigore	-	-	2	-	2
Totale dei riesami conclusi durante il periodo	15	18	30	13	16
Riesami in corso alla fine del periodo	22	30	22	24	34
Dazi provvisori istituiti nel corso dei riesami	-	-	2	2	4
Dazi istituiti a causa della violazione degli impegni					4
Misure sospese senza riesame					3

Nell'ottobre 1995 il Consiglio ha deciso di lasciare in vigore il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone, in seguito ad un riesame avviato nell'agosto 1992.

Il riesame ha stabilito che il dazio antidumping in vigore era stato efficace in quanto aveva sensibilmente ridotto il volume delle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone. Le restanti importazioni, in termini quantitativi, rappresentavano tuttavia ancora il 26% del mercato. Queste importazioni erano oggetto di pratiche di dumping ed erano vendute a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria per modelli comparabili. Le importazioni oggetto di dumping erano inoltre particolarmente dannose in quanto erano composte, in misura nettamente superiore rispetto al passato, di fotocopiatrici di grandi dimensioni che in precedenza erano vendute principalmente e a prezzi remunerativi dall'industria comunitaria. Il margine di sottoquotazione per le fotocopiatrici di grandi dimensioni era due volte maggiore di quello relativo alle piccole macchine. L'industria comunitaria ha di conseguenza perso una parte considerevole della sua quota di mercato di fotocopiatrici di grandi dimensioni, che è stata conquistata dalle importazioni oggetto di dumping dal Giappone e la sua redditività è nettamente diminuita. È stato stabilito che complessivamente l'industria comunitaria non si trovava in una posizione più favorevole rispetto al periodo dell'inchiesta originaria, per il quale il Consiglio aveva determinato l'esistenza di un grave pregiudizio.

Il Consiglio ha deciso di lasciare in vigore il dazio antidumping, con le aliquote già in applicazione (comprese tra il 7,2% e il 20%), per un ulteriore periodo di due anni (in considerazione della durata eccezionalmente lunga del procedimento di riesame) e di ampliare il campo di applicazione del dazio alle fotocopiatrici operanti con una velocità superiore a 75 copie al minuto di formato A4. La conferma dei dazi alle aliquote vigenti e l'applicazione del dazio alle fotocopiatrici operanti con una velocità superiore a 75 copie al minuto sono state considerate misure necessarie e sufficienti per compensare gli effetti pregiudizievoli del dumping, particolarmente per le fotocopiatrici di grandi dimensioni.

La decisione di limitare il periodo di vigenza delle nuove misure a due anni invece di cinque è stata considerata giustificata dall'eccezionale durata dell'inchiesta di riesame, durante la quale il dazio era rimasto in vigore.

7.1.2 RIESAMI INTERMEDI

Dal 1991 in poi sono stati avviati 61 riesami in conformità delle disposizioni in materia di riesami intermedi (articolo 14 del precedente regolamento di base, articolo 11, paragrafo 3 del regolamento attualmente in vigore). In seguito a tali riesami, sono state soppresse 23 misure, mentre 43 misure sono state lasciate in vigore, generalmente dopo essere state modificate.

Nel 1995 sono stati avviati 9 riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 3. Nel 1995, in seguito ad inchieste di riesame, sono state soppresse 7 misure e 4 sono state lasciate in vigore in forma modificata. I dati relativi a tali riesami si trovano negli allegati H, I, L, M e N.

7.1.3. RIESAMI RELATIVI AI NUOVI ESPORTATORI

Le disposizioni relative ai riesami nei confronti dei nuovi esportatori sono contenute nell'articolo 11, paragrafo 4 del nuovo regolamento di base. I riesami sono stati effettuati anche in passato a favore di nuovi esportatori che sono soggetti a dazi residui, ma che non erano stati sottoposti all'inchiesta originale, in quanto non avevano ancora iniziato ad esportare nella Comunità. I nuovi esportatori devono dimostrare di non essere collegati ad alcuna parte coinvolta nell'inchiesta originale e di aver effettivamente eseguito esportazioni nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta oppure di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile in tal senso. Quando viene avviato un riesame nei confronti di un nuovo esportatore, i dazi sono sospesi per la durata dell'inchiesta e le importazioni dei prodotti della società interessata sono soggette a registrazione.

Dopo che la Commissione ha svolto il primo riesame di questo tipo, nel 1990, sono state avviate 15 inchieste, di cui una nel 1995. Sempre nel 1995 una misura è stata lasciata in vigore, senza modifiche, in seguito ad un riesame relativo ai nuovi esportatori.

7.1.4. RIESAMI RELATIVI A CASI DI ASSORBIMENTO DEL DAZIO

Le disposizioni relative ai riesami per i casi di assorbimento del dazio, riguardo a situazioni in cui gli esportatori sostengano direttamente o indirettamente l'onere del dazio, con il relativo incremento del margine di dumping, sono state inserite nell'articolo 13, paragrafo 11 del regolamento di base del 1988 e sono ora contenute nell'articolo 12 del regolamento di base del 1994.

Dal 1988 sono stati iniziati 6 riesami di questo tipo, ma nessuno nel 1995. Nel 1995 sono state chiuse due inchieste di riesame relative a casi di assorbimento del dazio, una con l'imposizione di un dazio supplementare (bilance elettroniche originarie di Singapore) e la seconda con la decisione di non modificare le misure in vigore (bilance elettroniche originarie del Giappone). I dati relativi a tali riesami si trovano negli allegati I e L.

7.1.5. RIESAMI RELATIVI A CASI DI ELUSIONE

L'articolo 13 del nuovo regolamento di base stabilisce che le inchieste sono riaperte se sono presentati elementi di prova sufficienti riguardo all'elusione delle misure antidumping.

Nel 1995 sono state aperte inchieste relative a 9 paesi, quando sono state presentate domande contenenti elementi di prova in merito a pratiche volte ad eludere le misure antidumping. Queste inchieste sono elencate nell'allegato H.

8. SOSPENSIONE DELLE MISURE

L'articolo 14, paragrafo 4 del nuovo regolamento di base stabilisce per la prima volta che le misure possono essere sospese, qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle

condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Le misure possono essere ripristinate se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi. Nel 1995 l'articolo è stato applicato per la prima volta ed è stata decisa la sospensione delle misure in tre casi. I dati relativi figurano nell'allegato O.

9. CONTROLLO DEGLI IMPEGNI

La Commissione accetta gli impegni quando sia stato stabilito che questa misura costituisce una soluzione appropriata, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione del pregiudizio causato dal dumping e quando è possibile controllare l'adempimento degli impegni. In conformità con la dichiarazione del vertice di Essen del novembre 1994, relativa alle relazioni dell'Unione con i paesi dell'Europa orientale, in tutti i casi in cui sono coinvolti i paesi dell'Europa centrale e orientale viene presa in considerazione la possibilità di concludere le inchieste antidumping con l'accettazione di impegni invece che con l'imposizione di dazi. L'accettazione di impegni è inoltre la soluzione principale nei casi regionali. Fatta eccezione per questi ultimi casi, la Commissione e il Consiglio normalmente combinano l'accettazione degli impegni con l'imposizione di dazi residui definitivi.

Quasi tutti gli impegni accettati dalla Commissione sono impegni sui prezzi, ma sono attualmente in vigore anche alcuni impegni quantitativi. Poiché l'adempimento degli impegni non è controllato dalle autorità doganali, è necessario che le operazioni di verifica della Commissione siano condotte efficacemente.

Il controllo degli impegni si effettua in primo luogo con le relazioni presentate dalle società interessate ai servizi della Commissione. Le relazioni sono presentate con diverse scadenze, da una a quattro volte in un anno, secondo le condizioni dell'impegno. Le relazioni sono quindi verificate rispetto all'impegno stesso e alle statistiche sulle importazioni pubblicate da EUROSTAT. Se è necessario possono essere chieste ulteriori informazioni.

Vengono regolarmente svolte ispezioni presso le sedi delle società interessate per verificare la conformità alle condizioni degli impegni. Durante le ispezioni, i servizi della Commissione hanno la facoltà di verificare i documenti contabili e le fatture della società e qualsiasi altra documentazione pertinente.

Se le relazioni non sono presentate entro i termini fissati oppure in caso di violazione o di revoca degli impegni, la Commissione, in conformità dell'articolo 8 del regolamento di base, può imporre dazi sul prodotto dopo aver dato alle parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni.

Nel 1995 sono stati accettati impegni da una o più società nell'ambito di diverse inchieste antidumping. Nel 1995 sono stati istituiti quattro dazi definitivi in seguito alla revoca degli impegni da parte degli esportatori. Queste misure riguardavano le importazioni di

minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno; di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e le importazioni di corindone artificiale originario della Federazione russa. I dati particolareggiati relativi a queste misure figurano nell'allegato J.

10. RESTITUZIONI

La restituzione di dazi antidumping riscossi è accordata nei singoli casi se l'importatore dimostra che i dazi sono effettivamente superiori al margine di dumping stabilito per i prodotti in questione.

Nel 1995 è stata adottata una decisione relativa a domande di restituzione⁶. La decisione dichiarava inammissibile la domanda di restituzione di dazi antidumping pagati per le importazioni di espadrilles originarie della Repubblica popolare cinese.

La decisione era giustificata dal fatto che non erano state presentate informazioni sufficienti riguardo al valore normale e ai prezzi all'esportazione affinché la Commissione potesse calcolare il margine di dumping effettivo. Altre domande di restituzione sono state ritirate nel corso dell'anno.

11. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11.1. ASPETTI GENERALI

Le cause antidumping e antisovvenzioni pendenti dinanzi alla Tribunale di primo grado sono elencate nell'allegato P. Sono indicate le cause ancora pendenti all'inizio del 1995, oltre alle cinque nuove cause promosse nel corso dell'anno. Sono state pronunciate sentenze in cinque cause, brevemente riassunte in appresso. Una causa è stata inoltre cancellata dal ruolo.

11.2. NUOVE CAUSE

Le nove nuove cause promosse nel corso dell'anno riguardavano l'annullamento dei dazi imposti in quanto creavano una posizione di monopolio per il produttore comunitario⁷; l'annullamento di una decisione che respingeva la domanda di restituzione di dazi antidumping versati, in quanto la Commissione aveva considerato tali dazi come costi⁸; la gamma di prodotti soggetti alle misure rispetto ai prodotti in base ai quali è stata determinata l'esistenza di pregiudizio⁹; la modifica di dazi antidumping nei confronti di un paese e l'abrogazione di detti dazi nei confronti di un altro¹⁰; l'apertura di procedimenti

⁶ GU n. L 229 del 26.9.1995, pag. 10.

⁷ Causa T- 2/95, GU n. C 54 del 04.3.1995.

⁸ Causa T - 78/95, GU n. C 119 del 13.5.1995.

⁹ Causa T - 97/95, GU n. C 159 del 24.6.1995.

¹⁰ Causa T- 121/95, GU n. C 189 del 22.7.1995.

antidumping¹¹ e l'apertura di riesami¹²; l'annullamento di dazi provvisori¹³; il profitto utilizzato per calcolare la soglia di pregiudizio¹⁴ e la mancata istituzione di misure antidumping¹⁵.

Alla fine del 1995 quindici cause erano ancora pendenti dinanzi al Tribunale di primo grado. Era inoltre pendente dinanzi alla Corte di giustizia un appello presentato dalla Commissione contro una sentenza del Tribunale di primo grado, un altro ricorso contro il Tribunale di prima istanza è stato presentato alla corte di Giustizia dalla società Blackspur DIY.

11.3. SENTENZE PRONUNCIATE

Nel 1995 il tribunale di primo grado ha pronunciato sentenze in sette cause.

11.3.1. Cuscinetti a sfera: sentenza del 2 maggio 1995¹⁶

- Cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko contro Consiglio

I ricorsi nelle cause suddette sono stati presentati da due società che producono cuscinetti a sfera in Giappone, le cui esportazioni nella Comunità erano soggette a dazi antidumping pari rispettivamente al 3,2% (NTN) e al 5,5% (Koyo); tali dazi sono stati modificati in seguito ad un'inchiesta di riesame, con aliquote pari rispettivamente all'11,6% e al 13,7%.

Le ricorrenti hanno presentato diverse dichiarazioni in cui contestano il regolamento che decide la proroga e l'aumento dei dazi definitivi in seguito al riesame, per il cui svolgimento sono stati necessari 41 mesi, durante i quali le misure, che avrebbero dovuto scadere dopo il normale periodo di vigenza di cinque anni, sono rimaste in vigore. I motivi dedotti a sostegno del ricorso riguardavano la durata eccessiva del procedimento di riesame, il fatto che il Consiglio non avrebbe dimostrato l'esistenza del pregiudizio per l'industria comunitaria e non avrebbe determinato correttamente le possibili conseguenze della scadenza delle misure vigenti, il fatto che le misure sarebbero state imposte in mancanza di qualsiasi accertamento di pregiudizio o di minaccia di pregiudizio e di qualsiasi possibilità di insorgenza di un grave pregiudizio, uno sviamento di potere in quanto il Consiglio avrebbe saputo che l'industria comunitaria non subiva alcun pregiudizio o minaccia di pregiudizio e infine l'importo dei dazi antidumping imposti.

¹¹ Causa T - 134/95, GU n. C 229 del 02.09.1995.

¹² Causa T - 192/95, GU n. C 351 del 30.12.1995.

¹³ Causa T - 208/95, GU n. C 351 del 30.12.1995.

¹⁴ Causa T - 210/95, GU n. C 31 del 03.02.1996.

¹⁵ Causa T - 212/95, GU n. C 64 del 02.03.1996.

¹⁶ Cause T - 163/94 e T - 165/94, GU n. C 159 del 24.6.1995.

Riguardo al motivo relativo all'assenza di pregiudizio o di minaccia di pregiudizio il Tribunale ha rilevato che la decisione del Consiglio di modificare i dazi in seguito al riesame si basava sulla considerazione che le importazioni oggetto di dumping minacciavano di causare un grave pregiudizio all'industria comunitaria e ha osservato che il regolamento controverso non conteneva alcuna prova di pregiudizio effettivo grave e della possibilità che la scadenza delle misure antidumping in vigore potesse provocare un nuovo pregiudizio.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha stabilito che la conclusione del Consiglio nel regolamento controverso, secondo la quale le importazioni oggetto di dumping minacciavano di causare un grave pregiudizio all'industria comunitaria di cuscinetti a sfera era errata di diritto e di fatto. A questo proposito il Tribunale ha rilevato inoltre che gli errori di fatto commessi dal Consiglio evidenziavano in generale tendenze contrarie all'andamento effettivo del mercato.

Riguardo al motivo relativo all'eccessiva durata del procedimento di riesame, il Tribunale ha considerato che il periodo di un anno indicato nel regolamento di base fosse un termine indicativo e non tassativo. Tuttavia, in considerazione del fatto che le istituzioni comunitarie si occupano del settore dei cuscinetti a sfera dal 1976 e che altre inchieste in questo settore sono state concluse entro termini molto più brevi, il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio non potesse basarsi sulla complessità dei dati raccolti e sull'esame della redditività dell'industria comunitaria per giustificare questa lunga durata.

Il Tribunale ha pertanto statuito che l'articolo 1 del regolamento controverso doveva essere annullato nella parte in cui riguardava le ricorrenti e non ha ritenuto necessario statuire sugli altri motivi.

11.3.2 Anelli esterni di cuscinetti a rulli conici: sentenza del 14 luglio 1995¹⁷

- Causa T-166/94, Koyo Seiko contro Consiglio

Il ricorso è stato presentato da una società che produce, tra l'altro, anelli esterni di cuscinetti a rulli conici in Giappone, le cui importazioni nella Comunità erano soggette ad un dazio antidumping imposto nel gennaio 1993.

Benché le parti fossero d'accordo sul fatto che l'anello esterno era un prodotto distinto che poteva essere oggetto di un procedimento antidumping distinto, la ricorrente sosteneva che nel caso di specie non esisteva alcuna concorrenza tra gli anelli esterni di diversi produttori, poiché sarebbe stato concretamente impossibile montare gli anelli esterni di un produttore insieme agli altri componenti dei CRC di un altro produttore. L'importazione di anelli esterni oggetto di dumping non avrebbe quindi potuto causare un pregiudizio diverso da quello provocato dall'importazione di CRC completi che siano oggetto di dumping.

¹⁷ Causa T - 166/94, GU n. C 268 del 14.10.1995.

A questo proposito il Tribunale ha considerato che le istituzioni comunitarie avessero giustamente concentrato la loro analisi sull'anello esterno quale prodotto distinto, in quanto, a parte la distinzione tecnica esistente tra quest'ultimo e il CRC completo, gli anelli esterni erano venduti e fatturati separatamente rispetto agli altri componenti del CRC. Il Tribunale ha inoltre considerato che l'esistenza di concorrenza tra anelli esterni di diversi produttori non dipendeva semplicemente dal grado di intercambiabilità e che, dato che il prodotto nel suo complesso poteva essere sostituito da un altro, qualsiasi utilità tratta da un elemento di tale prodotto poteva influenzare la scelta dell'acquirente. Pertanto la sottoquotazione del prezzo dell'anello esterno poteva causare un pregiudizio ai produttori comunitari degli stessi prodotti.

La ricorrente ha inoltre contestato alle istituzioni comunitarie il diritto di limitare la loro inchiesta relativa al pregiudizio ad una parte del mercato comunitario, benché, in questo caso, le parti fossero d'accordo che i produttori della Francia, della Germania e del Regno Unito rappresentassero una proporzione maggioritaria (80%) della produzione comunitaria.

Il Tribunale ha ritenuto che la prassi seguita dalle istituzioni comunitarie di prendere in considerazione soltanto una parte rappresentativa del mercato comunitario per analizzare l'impatto delle importazioni oggetto di dumping non fosse contraria al principio dell'unità del mercato, purché fosse sufficientemente dimostrata la rappresentatività del campione. I mercati della Spagna e dell'Italia, chiusi alle importazioni in seguito a misure di tutela nazionali, erano stati ritenuti atipici rispetto al mercato comunitario degli anelli esterni nel suo complesso. Il Tribunale ha quindi considerato che le istituzioni comunitarie avessero giustamente ritenuto che il campione scelto fosse rappresentativo dell'intero mercato comunitario, per quanto riguarda la sottoquotazione dei prezzi, le vendite e le quote di mercato.

La ricorrente ha inoltre contestato al Consiglio il fatto di non avere sufficientemente valutato se le importazioni di anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone avessero potuto contribuire al pregiudizio causato all'industria comunitaria. Benché le parti avessero ammesso che l'espressione 'quantitativi non rilevanti' utilizzata nel regolamento che impone i dazi provvisori in riferimento alle importazioni di anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone era inesatta, il Tribunale ha considerato che il contenuto del regolamento provvisorio nel suo complesso doveva essere valutato in rapporto all'intero ragionamento sviluppato dalle istituzioni al fine di verificare se siano stati esaminati altri fattori tali da determinare il pregiudizio accertato e se tali fattori siano stati presi in considerazione.

A questo proposito il Tribunale ha rilevato che le istituzioni comunitarie hanno quanto meno valutato se le importazioni di anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone avessero potuto contribuire al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Il Tribunale ha inoltre osservato che la ricorrente non ha mai contestato il fatto che le istituzioni comunitarie abbiano legittimamente determinato il pregiudizio in termini di redditività dell'industria comunitaria, benché essa sostenesse che sono stati commessi

errori manifesti di valutazione. Di conseguenza, data la determinazione del pregiudizio in termini di redditività dei produttori comunitari, non era irragionevole che le istituzioni comunitarie considerassero prive di incidenza sulla redditività dei produttori comunitari le importazioni di anelli esterni provenienti da imprese collegate. Poiché lo scopo di qualsiasi produttore è di aumentare la redditività della propria impresa, la decisione di importare anelli esterni provenienti da imprese collegate per venderli direttamente o separatamente sul mercato comunitario oppure per incorporarli in CRC completi, allo scopo di ridurre il prezzo di costo e di aumentare in tal modo la redditività, non poteva provocare una perdita di profitti e pertanto non costituiva una causa del pregiudizio.

Il Tribunale ha quindi considerato che le istituzioni comunitarie avessero giustamente ritenuto che le importazioni di anelli esterni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone non potessero incidere sulla redditività dell'industria comunitaria e che esse non dovessero pertanto venir prese in considerazione per la determinazione del pregiudizio causato dalle importazioni giapponesi oggetto di dumping.

Il ricorso è stato respinto

11.3.3 Bilance elettroniche: sentenza del 14 settembre 1995¹⁸

- Causa T-171/94, Descom Scales Manufacturing Co. Ltd. contro Consiglio

La ricorrente, produttrice di bilance elettroniche, è un'impresa comune facente capo per il 26,7% alla Dailim Scales di Seul, Corea e alla Ishida Scales di Kyoto, Giappone. I prodotti in questione, sui quali è stato imposto un dazio antidumping nell'ottobre 1993, sono bilance elettroniche per il commercio al minuto, fabbricate dalla Descom e commercializzate in Corea dalla Dailim e nel resto del mondo dalla Ishida. La Ishida Europe Ltd, affiliata al 100% della Ishida Japan, ha venduto le bilance in Europa attraverso tre acquirenti-distributori indipendenti e le ha fatturate a questi ultimi tramite la Descom e la Ishida Japan.

La ricorrente ha contestato la risultanza della Commissione e del Consiglio secondo la quale il prezzo all'esportazione del suo prodotto non era attendibile, in quanto la Ishida Europe sosteneva per la vendita del prodotto costi normalmente a carico dell'importatore.

Le istituzioni comunitarie avevano costruito il prezzo all'esportazione in base al prezzo fatturato ai tre importatori, detraendo da tale prezzo i costi generali medi della Ishida Europe e un profitto equo. La ricorrente ha sostenuto che non ricorreva nessuna delle condizioni fissate nel regolamento di base per la costruzione del prezzo all'esportazione.

Il Tribunale ha rilevato che Ishida Europe, Ishida Japan e Descom erano imprese collegate, che le bilance prodotte dalla Descom erano vendute per il tramite della Ishida Europe, che si occupava anche delle ordinazioni dei clienti e che la Ishida Europe aveva sede nella Comunità, mentre le formalità di esportazione dei prodotti dal Giappone erano

¹⁸ Causa T - 171/94, GU n. C 286 del 28.10.1995.

espletate dalla Descom e non dalla Ishida Europe. Il Tribunale ha inoltre constatato che il prezzo unitario per il prodotto pagato da uno dei tre acquirenti indipendenti alla Ishida Europe non coincideva con il prezzo fatturato a quest'ultima dalla Ishida Japan. Il Tribunale ha quindi considerato che, in tali circostanze e tenendo conto del collegamento esistente tra Ishida Europe e Descom, il prezzo corrisposto dai tre acquirenti indipendenti non poteva essere utilizzato come prezzo all'esportazione.

Riguardo all'affermazione della ricorrente relativa alla violazione dei diritti della difesa, in quanto al momento della verifica la Commissione non le aveva comunicato la decisione di rigetto della domanda di adeguamenti relativi alle retribuzioni dei venditori e non le aveva trasmesso un verbale della verifica, il Tribunale ha sottolineato che il regolamento di base non prevedeva l'obbligo di redigere un processo verbale dopo ogni verifica effettuata nell'ambito dell'inchiesta. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il regolamento stabilisce che gli esportatori e gli importatori possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l'istituzione di misure e che la Commissione può fornire le informazioni oralmente oppure per iscritto, secondo quanto ritiene opportuno.

Il ricorso è stato pertanto respinto.

11.3.4. Spazzole per dipingere: sentenze del 18 settembre 1995¹⁹

- Causa T-167/94, Detlef Nölle contro Consiglio e Commissione
- Causa T-168/94, Blackspur DIY Ltd. e altri contro Consiglio e Commissione

I ricorsi sono stati presentati dagli importatori in Germania e nel Regno Unito di spazzole per dipingere, imbiancare, verniciare e simili originarie della Repubblica popolare cinese, le cui importazioni erano soggette a dazi antidumping imposti nel marzo 1989.

In seguito alla sentenza della Corte di giustizia (causa C-16/90, cfr. decima relazione annuale, parte 6.2.4.) che dichiarava invalido il regolamento che istituiva dazi antidumping definitivi e decideva la riscossione dei dazi provvisori, le ricorrenti hanno proposto ricorsi per chiedere il risarcimento del danno che sarebbe stato causato dall'adozione di detto regolamento.

Il Tribunale ha respinto i ricorsi e le ricorrenti sono state condannate alle spese. Blackspur DIY successivamente ha presentato un ricorso.

11.3.5 Cloruro di potassio: sentenza del 28 settembre 1995²⁰

- Causa T-164/94, Ferchimex S.A. contro Consiglio

¹⁹ Cause T - 167/94 e T - 168/94, GU n. C 286 del 28.10.1995.

²⁰ Causa T - 164/94, GU n. C 315 del 25.11.1995.

La ricorrente, Ferchimex S.A., importa ufficialmente nella Comunità il potassio dalla Russia e dalla Belarus e a tal titolo era stata associata al procedimento antidumping che si è concluso con l'imposizione di dazi definitivi sulle importazioni nella Comunità di cloruro di potassio originario della Belarus, della Russia e dell'Ucraina.

La ricorrente ha addotto l'irregolare determinazione del valore normale, l'illegittima valutazione del pregiudizio, non essendosi tenuto conto del ruolo svolto dalle denunciati e la mancata notifica dell'esistenza del procedimento alle autorità di Russia, Belarus e Ucraina.

Riguardo al primo motivo, il Tribunale ha considerato che la determinazione del valore normale si iscriveva nell'ambito dell'ampio potere discrezionale di cui le istituzioni dispongono in sede di analisi di situazioni economiche complesse. In considerazione del fatto che il Canada nel caso in esame costituiva un paese di riferimento appropriato e che la Commissione aveva fatto quanto era in suo potere per ottenere informazioni da fonti diverse dal produttore canadese collegato ad alcuni produttori comunitari, il Tribunale ha concluso che la Commissione non ha avuto altra scelta che quella di utilizzare i dati provenienti da tale società. È stato inoltre considerato equo che sia stata utilizzata una combinazione dei prezzi sul mercato canadese e dei prezzi negli Stati Uniti, dato che il mercato canadese era troppo esiguo per costituire una base rappresentativa.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto che nessuna disposizione del regolamento di base obbligasse la Commissione a informare le parti, sin dall'apertura del procedimento, del metodo di determinazione del valore normale.

Riguardo al motivo relativo all'illegittima valutazione del pregiudizio, non essendosi tenuto conto del ruolo svolto dalle denunciati, il Tribunale ha considerato che il Consiglio, nel decidere di non escludere dall'industria comunitaria le denunciati che avevano eseguito importazioni, considerata l'esigua percentuale di tali importazioni, non avesse ecceduto i limiti del potere discrezionale attribuito alle istituzioni.

Riguardo al motivo inerente alla mancata notifica dell'esistenza del procedimento alle autorità di Russia, Belarus e Ucraina, il Tribunale ha considerato che nessuna disposizione del regolamento di base, né alcun principio generale, obbligavano la Commissione a reiterare la notifica data ad uno Stato agli Stati che eventualmente gli succedano. In realtà questi Stati, subentrando nei diritti e negli obblighi dello Stato cui succedono, riprendevano i procedimenti antidumping nello stato in cui si trovavano.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha respinto il ricorso.

12. INCHIESTE ANTISOVVENZIONI DI PAESI TERZI RELATIVE AD IMPORTAZIONI DAGLI STATI MEMBRI DELL'UE

12.1. U.S.A.

12.1.1. Pasta alimentare

Il 1° giugno 1995 gli Stati Uniti hanno iniziato un'inchiesta antidumping e antisovvenzioni relativa alle importazioni di pasta alimentare dall'Italia. Le sovvenzioni addotte riguardo all'Italia sono le restituzioni a favore degli esportatori e i fondi strutturali della Comunità, nonché gli incentivi del governo italiano, principalmente destinati al Mezzogiorno. Il 26 giugno 1995, l'ITC ha concluso a titolo provvisorio che le importazioni in questione provocavano pregiudizio.

Il 10 ottobre 1995 il ministero del commercio ha imposto dazi compensativi provvisori con aliquote massime del 10,67% sulle importazioni di pasta dall'Italia. Per la maggior parte degli esportatori i dazi non superano il 4%. Tra il 26 ottobre e il 10 novembre 1995 il ministero del commercio ha svolto visite di verifica presso la Commissione, il governo italiano e gli esportatori. Erano inoltre in corso inchieste antidumping parallele relative all'Italia, le cui conclusioni provvisorie erano previste per il 15 dicembre 1995.

La Commissione ha partecipato a diverse sessioni di consultazioni con gli Stati Uniti in conformità dell'articolo 13 dell'Accordo sulle sovvenzioni. La Commissione intende presentare nuove argomentazioni sul fatto che i regimi regionali non sono passibili di azioni e in materia di pregiudizio e parteciperà a nuove consultazioni con gli Stati Uniti prima che il ministero del commercio prenda la decisione definitiva all'inizio del 1996.

12.1.2 Acciaio

Nell'ottobre 1995 il ministero del commercio degli Stati Uniti ha concluso l'inchiesta amministrativa di riesame relativa al procedimento antisovvenzioni su alcuni prodotti laminati a caldo di acciai al carbonio, al piombo e al bismuto originari del Regno Unito. Le aliquote del dazio sono comprese tra il 2,68% e il 20,33%.

Il ministero del commercio ha inoltre imposto dazi compensativi sulle importazioni di tubi senza saldatura e di alcuni prodotti tubulari dall'Italia.

12.2. Argentina

12.2.1 Pesche in scatola

Il 31 gennaio 1995 l'Argentina ha avviato un procedimento antisovvenzioni sulle importazioni di pesche in scatola dall'UE. La Commissione ha presentato le argomentazioni della Comunità sugli aspetti inerenti alle sovvenzioni e al pregiudizio. La Commissione ha messo in evidenza, tra l'altro, la diminuzione delle esportazioni in Argentina nel 1994 e di conseguenza l'assenza del pregiudizio attribuibile alle esportazioni della Comunità.

L'Argentina ha concluso l'inchiesta preliminare e tra breve renderà note le conclusioni. Le osservazioni definitive della Comunità sono state inviate il 5 dicembre 1995.

12.2.2. Olio d'oliva

Il 22 settembre 1995 l'Argentina ha chiuso senza l'istituzione di misure l'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di olio d'oliva dall'UE.

12.3 Messico

12.3.1. Carne bovina

Il 3 giugno 1994 il Messico ha imposto un dazio compensativo definitivo del 45,74% sulle importazioni di carne bovina congelata dalla Comunità.

In seguito all'intervento della Commissione, nel novembre 1995 è stata presentata una domanda di riesame, basata sul fatto che le sovvenzioni all'esportazione sono state eliminate e che le importazioni nell'anno precedente riguardavano quantitativi irrilevanti. Il Messico deciderà nel prossimo futuro in merito all'apertura del riesame.

12.3.2 Carne suina

Il 22 novembre 1994 il Messico ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di alcuni prodotti a base di carne suina dalla Danimarca. La quota di mercato dei prodotti importati dalla Danimarca non superava l'1% e non sono stati presentati elementi di prova relativi alla situazione dell'industria nazionale.

Ciò nonostante, il 12 giugno 1995 il Messico ha imposto un dazio compensativo provvisorio, dopo aver respinto tutte le informazioni presentate dalla Commissione, contestando la base giuridica della Comunità di agire per conto della Danimarca. La Commissione ha protestato energicamente con il Messico per questa grave violazione procedurale e per la mancanza di elementi di prova sufficienti per giustificare le misure provvisorie.

In seguito a consultazioni, il Messico ha ora accettato (salva impugnazione del ricorrente) di riconoscere l'autorità della Commissione in materia e di prendere in considerazione le informazioni presentate dalla Commissione. La Commissione ha contestato l'istituzione di misure definitive, dato che non sussiste alcuna minaccia di pregiudizio e che la restituzione a favore delle esportazioni dei principali prodotti a base di carne suina è stata abolita.

Il Messico dovrebbe decidere entro la fine dell'anno, ma questa scadenza potrebbe essere rinviata a causa di difficoltà interne di carattere giuridico.

12.4 Canada

12.4.1 Zucchero

Il 17 marzo 1995 il Canada ha iniziato un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di zucchero raffinato dall'UE.

Il 7 luglio 1995 il Canada ha imposto un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni dall'UE. La Commissione ha partecipato a consultazioni con il Canada svoltesi a Ginevra il 25 settembre 1995, mettendo in evidenza l'assenza di pregiudizio e la sopravvalutazione dell'importo della sovvenzione e ha presentato osservazioni scritte all'organo responsabile delle questioni tributarie (Revenue Canada) e al CITT (Canadian International Trade Tribunal).

Il 5 ottobre 1995 l'organo competente (Revenue Canada) ha confermato la conclusione relativa alle sovvenzioni nei confronti dell'UE e ha fissato l'importo del dazio compensativo a 50,79 ECU per 100 kg (circa 138% ad valorem). Il 6 novembre 1995 il CITT ha stabilito che le importazioni dall'UE minacciavano di provocare pregiudizio all'industria nazionale.

In un procedimento antidumping parallelo, il Canada ha concluso a titolo definitivo che le importazioni dal Regno Unito, dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Danimarca erano oggetto di dumping. Poiché il livello del dazio compensativo era superiore al margine di dumping, non sarà riscosso alcun dazio antidumping supplementare.

Il 14 dicembre 1995 si sono svolte consultazioni con il Canada in conformità dell'Accordo sulle sovvenzioni per chiarire le questioni inerenti alle conclusioni sull'importo della sovvenzione e sul pregiudizio, che non sembrano sufficientemente giustificate. Le importazioni dalla Comunità, tra l'altro, rappresentano appena l'1% del mercato canadese e sono nettamente diminuite negli ultimi anni.

12.4.2. Pasta alimentare

Il 30 agosto 1995 il Canada ha iniziato un'inchiesta antidumping e antisovvenzioni relativa alle importazioni di pasta alimentare dall'Italia.

La Commissione, assistita dalle autorità italiane, ha risposto al questionario dell'organo competente (Revenue Canada) e nell'ottobre 1995 si è svolta una visita di verifica.

In tale fase, l'inchiesta riguardava soltanto le restituzioni all'esportazione e la Commissione nel corso delle consultazioni aveva già dichiarato che le restituzioni non erano state più accordate dal giugno 1995 e che era molto improbabile che venissero ancora concesse nell'immediato futuro.

Il Canada ha tuttavia continuato l'inchiesta e il 20 novembre 1995 (a richiesta del ricorrente) ha deciso di estenderne il campo di applicazione a tutti i programmi nazionali italiani esaminati nel caso analogo negli Stati Uniti. La Commissione ha chiesto al Canada

di escludere alcuni programmi che le autorità degli Stati Uniti avevano considerato non passibili di dazi compensativi oppure non applicati, ma il Canada non ha accolto la richiesta. La Commissione ha quindi chiesto immediate consultazioni a Ginevra, a norma dell'Accordo sulle sovvenzioni, in considerazione della mancanza di consultazioni preliminari e dell'apparente assenza di prove sufficienti per giustificare la nuova inchiesta.

12.4.3 Prosciutto in scatola e carne suina in scatola, tritata e aromatizzata

Il 21 marzo 1995 il Canada ha deciso, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, di lasciare in vigore le misure compensative sulle importazioni di prosciutto in scatola dalla Danimarca e dai Paesi Bassi e sulle importazioni di carne suina in scatola, tritata e aromatizzata, originaria dell'UE.

12.5. Israele

12.5.1 Pasta alimentare e prodotti di pasticceria industriale

Il 26 luglio 1995 Israele ha informato la Commissione in merito alla presentazione di denunce relative all'esistenza di sovvenzioni sulle importazioni di pasta alimentare dall'Italia e di prodotti di pasticceria industriale dall'UE. Il 31 agosto 1995 si sono svolte consultazioni con il Ministero dell'industria e del commercio a Gerusalemme.

L'inchiesta relativa ai prodotti di pasticceria industriale (unicamente sulle sovvenzioni) è stata aperta il 14 settembre 1995 e la Commissione ha presentato le sue osservazioni in materia, in particolare sul calcolo dell'importo della sovvenzione e sulla posizione della società denunziante. È stata inoltre messa in evidenza l'insufficienza degli elementi di prova addotti nella denuncia.

L'inchiesta relativa alla pasta (sovvenzioni e pratiche antidumping) è stata aperta il 1° ottobre 1995; la Commissione ha presentato le sue osservazioni il 15 dicembre 1995.

12.6 Nuova Zelanda

12.6.1 Spaghetti e fagiolini cotti

Il 2 e il 9 ottobre 1995 la Nuova Zelanda ha informato la Commissione della presentazione di due denunce relative all'esistenza di sovvenzioni sulle importazioni dall'Italia rispettivamente di spaghetti e di fagiolini cotti in salsa di pomodoro; le denunce erano basate sulle sovvenzioni PAC e sugli aiuti regionali all'Italia del sud.

Le consultazioni sui due casi, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 dell'Accordo sulle sovvenzioni, si sono svolte a Ginevra il 24 ottobre 1995. Durante le consultazioni la Commissione ha osservato che nei due casi la quota di mercato delle importazioni dall'Italia era appena dell'1% e che i regimi regionali non erano passibili di azione legale.

La Nuova Zelanda non ha ancora deciso in merito all'apertura del procedimento.

12.7. Australia

12.7.1 Generatori diesel

Il 27 ottobre 1995 l'Australia ha informato la Commissione in merito alla presentazione di una denuncia relativa all'esistenza di sovvenzioni sulle importazioni di generatori diesel dal Regno Unito. L'unico esportatore è situato in Irlanda del Nord e l'asserita sovvenzione è il programma di assistenza finanziaria selettiva.

La Commissione, con il sostegno delle autorità del Regno Unito, ha presentato informazioni per dimostrare che il programma in questione è un regime regionale non passibile di azione legale, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b.

Il 12 dicembre 1995 l'Australia ha tuttavia deciso di iniziare l'inchiesta.

12.7.2 Conserve di pomodoro

Il 18 ottobre 1995 l'Australia ha avviato un riesame dell'importo della sovvenzione nel caso relativo alle importazioni di conserve di pomodoro dall'Italia e dalla Spagna. La Commissione ha presentato informazioni sui fatti pertinenti.

12.8 Bolivia

Nel giugno 1995, in seguito all'intervento della Commissione, la Bolivia ha chiuso l'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di grano dalla Germania e dalla Danimarca senza l'istituzione di misure.

13. QUESTIONI INERENTI AL GATT E ALL'OMC

13.1 PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

13.1.1 Procedimenti dei panel GATT/OMC chiesti dalla Comunità

i) Barre di acciaio al piombo e al bismuto

Nell'ottobre 1994 il panel aveva riconosciuto che, come sosteneva la Comunità, i dazi compensativi imposti dagli Stati Uniti sui prodotti suddetti esportati da Francia, Germania e Regno Unito non erano conformi al codice sulle sovvenzioni (allora in vigore) del 1979. La relazione è stata esaminata almeno due volte dal Comitato del Tokyo Round sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, ma gli Stati Uniti si sono opposti all'approvazione della relazione da parte del Comitato. Il Comitato rimane in attività per tutto il 1996 per le procedure di risoluzione delle controversie ancora in corso e potrebbe esaminare ancora una volta la relazione.

ii) Prodotti di acciaio laminati piatti

La Comunità aveva chiesto la costituzione del panel riguardo all'imposizione di dazi compensativi da parte degli Stati Uniti sui prodotti di acciaio laminati piatti esportati dalla Comunità. Il procedimento era stato sospeso nel dicembre 1994 e non è stato ancora riaperto.

13.1.2 Procedimenti dei panel GATT/OMC chiesti da paesi terzi nei confronti della Comunità

i) Audiocassette

Il Giappone aveva chiesto la costituzione di un panel, sostenendo che i dazi antidumping imposti dalla Comunità sulle importazioni di audiocassette dal Giappone non erano conformi al codice antidumping del 1979 allora in vigore. La relazione del panel è stata pubblicata nell'aprile 1995. Le asserzioni del Giappone sono state considerate infondate su quasi tutti i punti; la Comunità è stata tuttavia criticata sulla questione del calcolo del margine di dumping. La relazione è stata sottoposta ad un primo esame del Comitato antidumping del GATT, che non è ancora giunto ad alcuna conclusione sul suo contenuto.

ii) Filati di cotone

Il Brasile aveva chiesto la costituzione di un panel, sostenendo che i dazi antidumping imposti dalla Comunità sulle importazioni di filati di cotone dal Brasile non erano conformi al codice antidumping del 1979 allora in vigore. La relazione del panel è stata pubblicata nell'aprile 1995.

Il panel ha stabilito che le asserzioni del Brasile erano interamente infondate e ha confermato che le misure della Comunità erano conformi alle norme internazionali. Il Brasile ha approvato l'adozione della relazione da parte del Comitato antidumping del Tokyo Round nell'ottobre 1995.

14. PROPOSTA RELATIVA AD UN NUOVO REGOLAMENTO DI BASE

Dopo la pubblicazione del nuovo regolamento di base (regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio) il 31 dicembre 1995, la Commissione e il Consiglio hanno osservato che erano necessarie alcune modifiche nei testi pubblicati in alcune delle lingue comunitarie. Le modifiche erano puramente tecniche e non alteravano in alcun modo la sostanza del testo, che era stato concordato durante i negoziati dell'Uruguay Round e nel periodo immediatamente successivo. Per modificare le diverse versioni linguistiche del testo e per ottenere in ciascuna lingua comunitaria una versione soddisfacente, si è ritenuto che la soluzione più adatta fosse l'adozione di un nuovo testo consolidato (comprendente anche due modifiche sostanziali del regolamento di base introdotte all'inizio del 1995) in sostituzione del regolamento 3283/94. Il Parlamento europeo è stato consultato ed ha approvato il testo modificato definitivo. Il regolamento di base modificato è stato pubblicato il ...

15. PERSONALE E AMMINISTRAZIONE

Grazie al sostegno del Parlamento europeo, la Commissione ha ottenuto il potenziamento del personale previsto per il 1995. Ai servizi antidumping/antisovvenzioni sono stati assegnati 59 nuovi posti, quattro dei quali destinati ai servizi di traduzione. Alla fine del 1995 il personale dei servizi antidumping e antisovvenzioni della DG I, compreso il personale esterno, ammontava a 199 persone.

La vasta campagna di assunzioni avviata nel 1994 dalla DG I è stata intensificata nel 1995. Tutti i candidati che hanno superato le prove dei concorsi e che avevano le qualifiche e l'esperienza richieste, 400 persone in tutto, hanno avuto un colloquio con i servizi antidumping e antisovvenzioni nel corso del 1995 e la selezione si è protratta per tutto l'anno. Quasi tutti i posti assegnati nel 1995 sono stati occupati nel corso dell'esercizio finanziario e i posti restanti saranno attribuiti all'inizio del 1996.

Sul totale dei funzionari assunti nel 1995, 25 persone sono già state integrate nei servizi antidumping e antisovvenzioni, aggiungendosi ai nuovi funzionari assunti nel 1994.

Alla fine dell'anno il Parlamento europeo ha approvato la seconda e ultima assegnazione di posti destinati ai servizi antidumping e antisovvenzioni. Sui 59 nuovi posti assegnati per l'esercizio finanziario 1996, 54 sono destinati alla DG I.

Con l'ultima assegnazione di posti sarà completato l'organico dei servizi antidumping e antisovvenzioni, in misura corrispondente al sostanziale aumento del fabbisogno di personale in seguito alla decisione di introdurre limiti di tempo vincolanti per i procedimenti antidumping e antisovvenzioni (regolamento (CE) n. 521/94 e regolamento (CE) n. 522/94 del Consiglio).

Nel giugno 1995 la Commissione ha approvato il nuovo organigramma dei servizi antidumping e antisovvenzioni della DG I. È stata in tal modo introdotta formalmente la separazione tra inchieste relative al dumping e inchieste relative al pregiudizio. Dopo l'adozione di tale decisione, i servizi antidumping e antisovvenzioni della DG I sono stati divisi in due direzioni distinte, ciascuna delle quali è responsabile di un aspetto dei procedimenti. La nuova struttura, a causa delle modifiche e delle nomine necessarie per la sua effettiva attuazione, è diventata operativa soltanto nel dicembre 1995.

ALLEGATI

ALLEGATO A	INCHIESTE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI INIZIATE NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995
ALLEGATO B	DAZI PROVVISORI ISTITUITI DURANTE LE INCHIESTE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995
ALLEGATO C	INCHIESTE CONCLUSE CON L'ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995
ALLEGATO D	INCHIESTE CONCLUSE CON LA DETERMINAZIONE DELL'ASSENZA DI PREGIUDIZIO NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995
ALLEGATO E	INCHIESTE CONCLUSE PER ALTRI MOTIVI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995
ALLEGATO F	INCHIESTE AVVIATE NEL PERIODO 1° GENNAIO 1991 - 31 DICEMBRE 1995 RIPARTITE PER PAESE ESPORTATORE
ALLEGATO G	INCHIESTE AVVIATE NEL PERIODO 1° GENNAIO 1991 - 31 DICEMBRE 1995 RIPARTITE PER SETTORE
ALLEGATO H	RIESAMI DI MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI APERTI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995
ALLEGATO I	RIESAMI DI MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI CONCLUSI CON LA MODIFICA DI DAZI DEFINITIVI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995
ALLEGATO J	RIESAMI DI MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI CONCLUSI CON L'ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI IN SOSTITUZIONE DI IMPEGNI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995
ALLEGATO K	DAZI PROVVISORI ISTITUITI DURANTE LE INCHIESTE DI RIESAME NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995
ALLEGATO L	INCHIESTE DI RIESAME CONCLUSE SENZA MODIFICA DELLE MISURE VIGENTI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995
ALLEGATO M	RIESAMI DI MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI CONCLUSI CON L'ABROGAZIONE DI DAZI DEFINITIVI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995
ALLEGATO N	RIESAMI DI MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI CONCLUSI CON L'ABOLIZIONE DI IMPEGNI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995
ALLEGATO O	MISURE ANTIDUMPING SOSPENSE NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995
ALLEGATO P	MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI SCADUTE NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995
ALLEGATO Q	CAUSE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI DINANZI AL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO NEL 1995

ALLEGATO R

**MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI IN VIGORE
AL 31 DICEMBRE 1995**

ALLEGATO A

INCHIESTE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI INIZIATE
NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995

Prodotto	Paese d'origine	Riferimento GU
Calzature (tessili)	Rep.pop.cinese	C 45 del 22.2.95
Calzature (tessili)	Indonesia	C 45 del 22.2.95
Calzature (cuoio)	Rep.pop.cinese	C 45 del 22.2.95
Calzature (cuoio)	Indonesia	C 45 del 22.2.95
Calzature (cuoio)	Tailandia	C 45 del 22.2.95
Accendini non ricaricabili	Filippine	C 67 del 18.3.95
Accendini non ricaricabili	Messico	C 67 del 18.3.95
Microdischi (3,5 pollici)	Canada	C 84 del 6.4.95
Microdischi (3,5 pollici)	Indonesia	C 84 del 6.4.95
Microdischi (3,5 pollici)	Macao	C 84 del 6.4.95
Microdischi (3,5 pollici)	Tailandia	C 84 del 6.4.95
Sacchi di polietilene/ polipropilene	India	C 92 del 13.4.95
Sacchi di polietilene/ polipropilene	Indonesia	C 92 del 13.4.95
Sacchi di polietilene/ polipropilene	Tailandia	C 92 del 13.4.95
Alcole furfurilico	Rep.Pop. Cinese	C 95 del 19.4.95
Alcole furfurilico	Tailandia	C 95 del 19.4.95
Filati di poliesteri	Malaysia	C 95 del 19.4.95
Videoregistratori	Rep. di Corea	C 104 del 25.4.95

Videoregistratori

Singapore

C 104 del 25.4.95

ALLEGATO A (seguito)

**INCHIESTE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI INIZIATE
NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995**

Prodotto	Paese d'origine	Riferimento GU
Parti di videoregistratori	Rep. di Corea	C 104 del 25.4.95
Escavatori idraulici (> 6 tonnellate)	Corea del Sud	C 117 del 12.5.95
Zinco greggio non legato	Kazakistan	C 143 del 9.6.95
Zinco greggio non legato	Polonia	C 143 del 9.6.95
Zinco greggio non legato	Russia	C 143 del 9.6.95
Zinco greggio non legato	Ucraina	C 143 del 9.6.95
Zinco greggio non legato	Uzbekistan	C 143 del 9.6.95
Pellicole video in PET	Rep. di Corea	C 147 del 14.6.95
Palette di legno	Polonia	C 178 del 13.7.95
Profilati di ferro o di acciaio	Rep. Ceca	C 180 del 14.7.95
Profilati di ferro o di acciaio	Ungheria	C 180 del 14.7.95
Glifosato	Rep. pop. cinese	C 266 del 13.10.95
Meccanismi per la legatura di fogli	Rep. pop. cinese	C 284 del 28.10.95
Meccanismi per la legatura di fogli	Malaysia	C 284 del 28.10.95

ALLEGATO B

DAZI PROVVISORI ISTITUITI DURANTE LE INCHIESTE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995

Prodotto	Paese d'origine	Regolamento	Riferimento GI
Carbonato di disodio (detto anche carbonato di sodio o soda)	U.S.A.	Reg.(CE) n. 823/95 della Commissione del 10.4.95	L 83 del 13.4.95
Forni a microonde	Rep. pop. cinese	Reg.(CE) n. 1645/95 della Commissione del 5.7.95	L 156 del 7.7.95
Forni a microonde	Rep. di Corea	Reg.(CE) n. 1645/95 della Commissione del 5.7.95	L 156 del 7.7.95
Forni a microonde	Tailandia	Reg.(CE) n. 1645/95 della Commissione del 5.7.95	L 156 del 7.7.95
Forni a microonde	Malaysia	Reg.(CE) n. 1645/95 della Commissione del 5.7.95	L 156 del 7.7.95
Persolfati	Rep. pop. cinese	Reg.(CE) n. 1748/95 della Commissione del 17.7.95	L 169 del 19.7.95
Chamotte refrattarie	Rep. pop. cinese	Reg.(CE) n. 1878/95 della Commissione del 28.7.95	L 179 del 29.7.95
Carbone attivato in polvere	Rep. pop. cinese	Reg.(CE) n. 1984/95 della Commissione del 10.8.95	L 192 del 15.8.95
Accessori per tubi	Rep. pop. cinese	Reg.(CE) n. 2318/95 della Commissione del 27.9.95	L 234 del 3.10.95

Accessori per tubi	Croazia	Reg.(CE) n. 2318/95 della Commissione del 27.9.95	L 234 del 3.10.95
--------------------	---------	---	-------------------

ALLEGATO B (seguito)

**DAZI PROVVISORI ISTITUITI DURANTE LE INCHIESTE ANTIDUMPING E
ANTISOVVENZIONI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995**

Prodotto	Paese d'origine	Regolamento	Riferimento GU
Accessori per tubi per la saldatura testa a testa	Tailandia	Reg.(CE) n. 2318/95 della Commissione del 27.9.95	L 234 del 3.10.95
Cumarina	Rep. pop. cinese	Reg.(CE) n. 2352/95 della Commissione del 6.10.95	L 239 del 7.10.95
Biciclette	Indonesia	Reg.(CE) n. 2414/95 della Commissione del 13.10.95	L 248 del 14.10.95
Biciclette	Malaysia	Reg.(CE) n. 2414/95 della Commissione del 13.10.95	L 248 del 14.10.95
Biciclette	Tailandia	Reg.(CE) n. 2414/95 della Commissione del 13.10.95	L 248 del 14.10.95
Minidischi (3,5")	Malaysia	Reg.(CE) n. 2426/95 della Commissione del 16.10.95	L 249 del 17.10.95
Minidischi (3,5")	Messico	Reg.(CE) n. 2426/95 della Commissione del 16.10.95	L 249 del 17.10.95
Minidischi (3,5")	U.S.A.	Reg.(CE) n. 2426/95 della Commissione del 16.10.95	L 249 del 17.10.95

Lamiere dette "magnetiche" a grani orientati	Russia	Dec.n.2450/95/CECA della Commissione del 19.10.95	L 252 del 20.10.95
Magnesio greggio	Russia	Reg.(CE) n. 2997/95 della Commissione del 20.12.95	L 312 del 23.12.95
Magnesio greggio	Ucraina	Reg.(CE) n. 2997/95 della Commissione del 20.12.95	L 312 del 23.12.95

ALLEGATO C

**INCHIESTE CONCLUSE CON L'ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI
NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995**

Prodotto	Paese d'origine	Regolamento	Riferimento GU
Aldeide furanica	Rep. pop. cinese	Reg.(CE) n. 95/95 del Consiglio del 16.1.95	L 15 del 21.1.95
Televisori a colori	Malaysia	Reg.(CE) n. 710/95 del Consiglio del 27.3.95	L 73 del 1°.4.95
Televisori a colori	Rep. pop. cinese	Reg.(CE) n. 710/95 del Consiglio del 27.3.95	L 73 del 1°.4.95
Televisori a colori	Rep. di Corea	Reg.(CE) n. 710/95 del Consiglio del 27.3.95	L 73 del 1°.4.95
Televisori a colori	Singapore	Reg.(CE) n. 710/95 del Consiglio del 27.3.95	L 73 del 1°.4.95
Televisori a colori	Tailandia	Reg.(CE) n. 710/95 del Consiglio del 27.3.95	L 73 del 1°.4.95
Nitrato di ammonio	Russia	Reg.(CE) n. 2022/95 del Consiglio del 16.8.95	L 198 del 23.8.95
Carbonato di disodio (detto anche carbonato di sodio o soda)	U.S.A.	Reg.(CE) n. 2381/95 del Consiglio del 10.10.95	L 244 del 12.10.95
Ferro-silico-manganese	Brasile	Reg.(CE) n. 2413/95 del Consiglio del 6.10.95	L 248 del 14.10.95

ALLEGATO C (seguito)

**INCHIESTE CONCLUSE CON L'ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI
NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995**

Prodotto	Paese d'origine	Regolamento	Riferimento GU
Ferro-silico-manganese	Russia	Reg.(CE) n. 2413/95 del Consiglio del 6.10.95	L 248 del 14.10.95
Ferro-silico-manganese	Sudafrica ¹	Reg.(CE) n. 2413/95 del Consiglio del 6.10.95	L 248 del 14.10.95
Ferro-silico-manganese	Ucraina	Reg.(CE) n. 2413/95 del Consiglio del 6.10.95	L 248 del 14.10.95
Perossidosolfati	Rep. pop. cinese	Reg.(CE) n. 2961/95 del Consiglio del 18.12.95	L 308 del 21.12.95

¹ Include l'accettazione di alcuni impegni

ALLEGATO D

**INCHIESTE CONCLUSE CON LA DETERMINAZIONE DELL'ASSENZA DI
PREGIUDIZIO NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995**

Prodotto	Paese d'origine	Documento	Riferimento GU
Nitrato di ammonio	Lituania	Dec. n. 95/344/CE della Commissione del 3.8.95	L 198 del 23.8.95
Accessori per tubi	R.slovacca	Reg.(CE) n. 2318/95 della Commissione del 27.9.95	L 234 del 3.10.95
Accessori per tubi	Taiwan	Reg.(CE) n. 2318/95 della Commissione del 27.9.95	L 234 del 3.10.95
Ferro-silico- manganese	Georgia	Dec. n. 95/418/CE della Commissione del 26.7.95	L 248 del 14.10.95

ALLEGATO E

INCHIESTE CONCLUSE PER ALTRI MOTIVI
NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995

Prodotto	Paese d'origine	Decisione	Riferimento GIU
Televisori a colori	Turchia	Dec. n. 95/92/CE della Commissione del 20.3.95	L 73 del 1° 4.95
Movimenti per orologi	Malaysia	Dec. n. 95/187/CE della Commissione del 31.5.95	L 121 del 1° 6.95
Movimenti per orologi	Tailandia	Dec. n. 95/187/CE della Commissione del 31.5.95	L 121 del 1° 6.95
Parti di accendini non ricaricabili	Giappone	Dec. n. 95/406/CE della Commissione del 5.10.95	L 239 del 7.10.95

ALLEGATO F

INCHIESTE AVVIATE NEL PERIODO 1° GENNAIO 1991 - 31 DICEMBRE 1995
RIPARTITE PER PAESE ESPORTATORE

Paese d'origine	1991	1992	1993	1994	1995
Bielorussia	-	1	-	1	-
Brasile	-	1	1	-	-
Bulgaria	-	-	1	-	-
Canada	-	-	-	-	1
Rep. pop. cinese	4	8	4	5	5
Croazia	-	-	-	1	-
Repubblica ceca	1	-	-	2	1
Egitto	1	-	-	-	-
Georgia	-	1	1	-	-
Hong Kong	-	1	-	-	-
Ungheria	1	-	-	-	1
India	-	-	-	4	1
Indonesia	-	-	-	4	4
Giappone	5	-	1	2	-
Kazakistan	-	1	-	1	1
Corea del Sud	1	3	2	-	4
Lituania	-	1	-	1	-
Macao	-	-	-	-	1
Malaysia	-	2	2	2	2
Messico	-	-	-	1	1
Pakistan	-	-	-	3	-
Filippine	-	-	-	-	1
Polonia	2	1	1	1	2
Romania	-	1	-	-	-
Russia	3	1	3	1	-
Singapore	-	3	-	-	1
Repubblica slovacca	-	-	-	2	-
Sudafrica	-	2	1	-	-
Taiwan	2	1	1	1	-
Tailandia	-	1	2	5	4
Tunisia	-	1	-	-	-
Turchia	1	2	1	2	-
Turkmenistan	-	1	-	-	-
Ucraina	-	2	1	1	1
USA	-	1	1	1	-
URSS	1	-	-	-	-
Uzbekistan	-	1	-	-	1
Iugoslavia	1	-	-	-	-
	20	39	21	43	33
	=====	=====		=====	

ALLEGATO G

**INCHIESTE AVVIATE NEL PERIODO 1° GENNAIO 1991 - 31 DICEMBRE 1995
RIPARTITE PER SETTORE**

Prodotto	1991	1992	1993	1994	1995
Chimica e settori affini	4	10	5	3	4
Tessile e settori affini	-	-	1	17	4
Legno e carta 1	-	-	-	1	-
Elettronica	5	13	7	3	7
Altri prodotti dell'industria meccanica	4	-	2	4	3
Prodotti siderurgici (CEE & CECA)	6	3	-	7	2
Altri metalli	-	5	5	3	5
Altri	-	8	1	6	7
	-----	-----	-----	-----	-----
	20	39	21	43	33
	=====	=====		=====	

ALLEGATO H

RIESAMI DI MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI APERTI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995

Prodotto	Paese d'origine	Riferimento GI
Accendini non ricaricabili	Tailandia	C 67 del 18.3.95
Cuscinetti a sfere > 30 mm	Giappone	C 71 del 23.3.95
Cuscinetti a sfere (mini)	Giappone	C 71 del 23.3.95
Apparecchi riceventi per la televisione a colori	Rep. di Corea	C 105 del 26.4.95
DRAM	Giappone	C 181 del 15.7.95
DRAM	Rep. di Corea	C 181 del 15.7.95
Silicio metallico	Rep. pop. cinese	C 193 del 27.7.95
Cloruro di potassio	Bielorussia	C 201 del 5.8.95
Cloruro di potassio	Russia	C 201 del 5.8.95
Cloruro di potassio	Ucraina	C 201 del 5.8.95
Apparecchi riceventi per la televisione a colori	Rep. pop. cinese	C 203 dell' 8.8.95
Minerali e concentrati di tungsteno	Rep. pop. cinese	C 244 del 21.9.95
Carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso	Rep. pop. cinese	C 244 del 21.9.95
Ossido e acido tungstici	Rep. pop. cinese	C 244 del 21.9.95
EPROM	Giappone	C 262 del 7.10.95

Sacchi di polietilene/
polipropilene

Rep. pop. cinese

C 271 del 17.10.95

ALLEGATO H (continuazione)

RIESAMI DI MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI APERTI
NEL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995

Prodotto	Paese d'origine	Riferimento GU
Microdischi (3,5") ²	Canada	L 252 del 20.10.95
Microdischi (3,5") ²	Hong Kong	L 252 del 20.10.95
Microdischi (3,5") ²	India	L 252 del 20.10.95
Microdischi (3,5") ²	Indonesia	L 252 del 20.10.95
Microdischi (3,5") ²	Macao	L 252 del 20.10.95
Microdischi (3,5") ²	Malaysia	L 252 del 20.10.95
Microdischi (3,5") ²	Filippine	L 252 del 20.10.95
Microdischi (3,5") ²	Singapore	L 252 del 20.10.95
Microdischi (3,5") ²	Tailandia	L 252 del 20.10.95
Fibre sintetiche di poliesteri	India	L 262 del 1.11.95

² Inchiesta relativa all'elusione di misure antidumping.

ALLEGATO I

RIESAMI DI MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI CONCLUSI CON LA MODIFICA DI DAZI DEFINITIVI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995

Prodotto	Paese d'origine	Documento	Riferimento GU
Urea	Russia	Reg.(CE) n. 477/95 del Consiglio del 16.1.95	L 49 del 4.3.95
Filati di poliesteri (artificiali in fiocco)	Indonesia	Reg.(CE) n. 1168/95 del Consiglio del 22.5.95	L 118 del 25.5.95
Cuscinetti a sfere ³ (mini)	Tailandia	Reg.(CE) n. 1169/95 del Consiglio del 22.5.95	L 118 del 25.5.95
Ferrosilicio	Brasile	Reg.(CE) n. 1171/95 del Consiglio del 22.5.95	L 118 del 25.5.95
Fotocopiatrici	Giappone	Reg.(CE) n. 2380/95 del Consiglio del 2.10.95	L 244 del 12.10.95
Bilance elettroniche	Singapore	Reg.(CE) n. 2937/95 del Consiglio del 20.12.95	L 307 del 20.12.95

³ Dazio compensativo definitivo sulle importazioni indirette. Include l'accettazione di impegni sulle importazioni dirette dalla Tailandia. V. decisione n. 95/180/CE della Commissione, GU C 118 del 25.5.95.

ALLEGATO J

RIESAMI DI MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI CONCLUSI CON L'ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI IN SOSTITUZIONE DI IMPEGNI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995

Prodotto	Paese d'origine	Documento	Riferimento GU
Minerali e ⁴ concentrati di tungsteno	Rep. pop. cinese	Reg.(CE) n. 610/95 del Consiglio del 20.3.95	L 64 del 22.3.95
Ossido e acido ⁴ tungstici	Rep. pop. cinese	Reg.(CE) n. 610/95 del Consiglio del 20.3.95	L 64 del 22.3.95
Carburo di tungsteno ⁴ e carburo di tungsteno fuso	Rep. pop. cinese	Reg.(CE) n. 610/95 del Consiglio del 20.3.95	L 64 del 22.3.95
Corindone ⁴ artificiale	Russia	Reg.(CE) n. 709/95 del Consiglio del 27.3.95	L 73 del 1°.4.95

⁴ Dazi istituiti a causa del ritiro di impegni.

ALLEGATO K

DAZI PROVVISORI ISTITUITI DURANTE LE INCHIESTE DI RIESAME NEL
PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995

Prodotto	Paese d'origine	Documento	Riferimento.GU
Glutammato monosodico	Indonesia	Reg.(CE) n. 1754/95 della Commissione del 18.7.95	L 170 del 20.7.95
Glutammato monosodico	R.di Corea	Reg.(CE) n. 1754/95 della Commissione del 18.7.95	L 170 del 20.7.95
Glutammato monosodico	Taiwan	Reg.(CE) n. 1754/95 della Commissione del 18.7.95	L 170 del 20.7.95
Glutammato monosodico	Tailandia	Reg.(CE) n. 1754/95 della Commissione del 18.7.95	L 170 del 20.07.95

ALLEGATO L

**INCHIESTE DI RIESAME CONCLUSE SENZA MODIFICA DELLE MISURE
VIGENTI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995**

Prodotto	Paese d'origine	Documento	Riferimento GU
Accendini (non ricaricabili)	Rep. Pop. Cinese	Reg.(CE) n. 1006/95 del Consiglio del 3.5.95	L 101 del 4.5.95
Bilance elettroniche	Giappone	Dec.n. 95/478/CE della Commissione del 14.11.95	L 274 del 17.11.95

ALLEGATO M

RIESAMI DI MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI CONCLUSI CON L'ABROGAZIONE DI DAZI DEFINITIVI NEL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995

Prodotto	Paese d'origine	Regolamento	Riferimento GU
Urea	ex Cecoslovacchia	Reg.(CE) n. 477/95 del Consiglio del 16.1.95	L 49 del 4.3.95
Aspartame	Giappone	Reg.(CE) n. 1936/95 del Consiglio del 3.8.95	L 186 del 5.8.95
Aspartame	U.S.A.	Reg.(CE) n. 1936/95 del Consiglio del 3.8.95	L 186 del 5.8.95
Tubi saldati di ferro o di acciai non legati	ex Iugoslavia	Reg.(CE) n. 2962/95 del Consiglio del 18.12.95	L 308 del 21.12.95
Tubi saldati di ferro o di acciai non legati	Romania	Reg.(CE) n. 2962/95 del Consiglio del 18.12.95	L 308 del 21.12.95
Tubi saldati di ferro o di acciai non legati	Turchia	Reg.(CE) n. 2962/95 del Consiglio del 18.12.95	L 308 del 21.12.95
Tubi saldati di ferro o di acciai non legati	Venezuela	Reg.(CE) n. 2962/95 del Consiglio del 18.12.95	L 308 del 21.12.95

ALLEGATO N

**RIESAMI DI MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI CONCLUSI CON
L'ABOLIZIONE DI IMPEGNI NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995**

Prodotto	Paese d'origine	Decisione	Riferimento GI
Nitrato di ammonio	Russia	Dec. n .95/345/CE della Commissione del 3.8.95	L 198 del 23.8.95

ALLEGATO O

MISURE ANTIDUMPING SOSPESE NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995

Prodotto	Paese d'origine	Decisione	Pubblicazione
DRAM	Giappone	Dec. n. 95/197/CE della Commissione dell' 8.6.95	L 126 del 9.6.95
DRAM	Corea del Sud	Dec. n. 95/197/CE della Commissione dell' 8.6.95	L 126 del 9.6.95
EPRM	Giappone	Dec. n. 95/272/CE della Commissione del 14.7.95	L 165 del 15.7.95

ALLEGATO P

**MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI SCADUTE
NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 1995**

Prodotto	Paese d'origine	Tipo di misura	Riferimento GU⁵
Permanganato ⁶ di potassio	ex Cecoslovacchia	dazio	L 42 del 16.2.90
Tubi saldati di ⁷ ferro o di acciaio non legati	ex Jugoslavia	dazio	L 91 del 6.4.90
Metenamina ⁸	Bulgaria	impegni	L 104 del 24.4.90
Metenamina ⁸	ex Cecoslovacchia	impegni	L 104 del 24.4.90
Metenamina ⁸	Polonia	impegni	L 104 del 24.4.90
Metenamina ⁸	Romania	impegni	L 104 del 24.4.90
Alcuni album ⁹ per fotografie	Corea del Sud	impegni	L 138 del 31.5.90
Alcuni album ⁹ per fotografie	Hong Kong	impegni	L 138 del 31.5.90
Ferroboro ¹⁰	Giappone	dazio	L 187 del 19.7.90
Acido ossalico ¹¹	Brasile	impegni	L 184 del 17.7.90
Cuscinetti a sfere ¹² 12.10.90 (mini)	Tailandia	dazio	L 281 del

⁵ Il riferimento alla GU riguarda l'istituzione della misura.

⁶ L'avviso di scadenza è stato pubblicato nella GU n. C 40 del 17.2.95.

⁷ L'avviso di scadenza è stato pubblicato nella GU n. C 77 del 29.3.95.

⁸ L'avviso di scadenza è stato pubblicato nella GU n. C 100 del 22.4.95.

⁹ L'avviso di scadenza è stato pubblicato nella GU n. C 124 del 20.5.95.

¹⁰ L'avviso di scadenza è stato pubblicato nella GU n. C 176 dell' 11.7.95.

¹¹ L'avviso di scadenza è stato pubblicato nella GU n. C 201 del 5.8.95.

¹² L'avviso di scadenza è stato pubblicato nella GU n. C 258 del 3.10.95.

ALLEGATO Q
CAUSE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI DINANZIAL
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO NEL 1995

Causa T - 159/94	Ajinomoto Co. Inc. contro Consiglio
Causa T - 160/94	The Nutrasweet Company contro Consiglio
Causa T - 161/94	Sinochem Heilongjiang contro Consiglio
Causa T - 162/94	NMB France Sarl e altri contro Commissione
Causa T - 163/94	NTN Corporation contro Consiglio ¹³
Causa T - 164/94	Ferchimex S.A. contro Consiglio ¹⁴
Causa T - 165/94	Koyo Seiko contro Consiglio ¹³
Causa T - 166/94	Koyo Seiko contro Consiglio ¹⁵
Causa T - 167/94	Detlef Nölle contro Consiglio e Commissione ¹⁶
Causa T - 168/94	Blackspur DIY e altri contro Consiglio e Commissione ¹⁶
Causa T - 170/94	Shanghai Bicycle Corporation Group contro Consiglio
Causa T - 171/94	Descom Scales Manufacturing contro Consiglio ¹⁷
Causa T - 172/94	Rima contro Consiglio ¹⁸
Causa T - 155/94	Climax Paper Converters Ltd contro Consiglio
Causa T - 224/94	Ferchimex S.A. contro Consiglio
Causa T - 2/95	Industrie des Poudres Sphériques (IPS) contro Consiglio
Causa T - 78/95	NMB France Sarl, NMB Minebea GmbH, NMB (UK) Ltd e NMB Italia Srl contro Commissione

¹³ Sentenza pronunciata il 2.5.95, GU C 87 dell' 8.4.95.

¹⁴ Sentenza pronunciata il 28.9.95, GU C 315 del 25.11.95.

¹⁵ Sentenza pronunciata il 14.7.95, GU C 268 del 14.10.95.

¹⁶ Sentenza pronunciata il 18.9.95, GU C 286 del 28.10.95.

¹⁷ Sentenza pronunciata il 14.9.95, GU C 286 del 28.10.95.

¹⁸ Tolta dal registro, GU C 87 dell' 8.4.95.

- Causa T - 97/95 Sinochem National Chemicals Import and Export Corporation
contro Consiglio
- Causa T - 121/95 European Fertilizer Manufacturers' Association contro Consiglio
- Causa T - 362/95 P Blackspur DIY contro Tribunale di primo grado¹⁹
- Causa C - 245/95 P Commissione contro Tribunale di primo grado¹⁹
- Causa T - 134/95 Dysan Magnetics e altri contro Commissione
- Causa T - 208/95 Miwon Co. Ltd. contro Commissione
- Causa T - 210/95 European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) contro
Consiglio
- Causa T - 212/95 Association de Fabricantes de Cemento de Espana (Oficemen)
contro Commissione

¹⁹ Ricorso depositato alla Corte di Giustizia

ALLEGATO R

MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI IN VIGORE AL 31 DICEMBRE 1995

<u>Prodotto</u>	<u>Paese d'origine</u>	<u>Misura</u>	<u>Regolamento/Dec.</u>	<u>Pubblicazione</u>
Nitrato di ammonio	Lituania	impegno (Reg. UK)	Dec. n. 94/293/CE della Commissione del 13.4.94	GU L 129 del 21.5.94 pag. 24
	Russia	dazi	Reg. (CE) n.2022/95 del Consiglio del 16.8.95	GU L 198 del 23.8.95 pag. 1
Corindone artificiale	Cecoslovacchia	impegni	Dec. n. 91/512/CEE della Commissione del 23.7.91	GU L 275 del 2.10.91 pag. 27
	Ungheria			
	Polonia	dazi	Reg. (CEE)n.2552/93 del Consiglio del 13.9.93	GU L 235 del 18.9.93 pag. 1
	Brasile			
Iugoslavia	dazi	Reg. (CE)n.709/95 del Consiglio del 27.3.95	GU L 73 del 1°.4.95 pag.1	
Russia				
	Ucraina	dazi	Reg. (CE)n.2556/94 del Consiglio del 19.10.94	GU L 270 del 21.10.94 pag.27
	Rep. Pop. cinese			
Tubi di amianto cemento	Turchia	impegni	Dec. n.91/392/CEE della Commissione del 21.6.91	GU L 209 del 31.7.91 pag.37
Nastri audio in cassette	Giappone Rep. di Corea	dazi	Reg. (CEE)n.1251/91 del Consiglio del 13.5.91	GU L 119 del 14.5.91 pag.35
Cuscinetti a sfere (miniaturizzati)	Giappone	dazi	Reg. (CEE)n.2685/90 del Consiglio del 17.9.90	GU L 256 del 20.9.90 pag.1
	Tailandia	impegni (dazi compensativi)	Dec.n.94/639/CE della Commissione del 3.8.94	GU L 247 del 22.9.94 pag.29
			Reg. (CE) n.2271/94 del Consiglio del 19.9.94	GU L 247 del 22.9.94 pag.1
Cuscinetti a sfere (>30mm)	Giappone	dazi	Reg. (CEE)n.2849/92 del Consiglio del 28.09.95	GU L 286 del 1°.10.92 pag.2
Cloruro di	Rep. pop.	dazi	Reg. (CEE)n.541/91	GU L 60

bario	cinese		del Consiglio del 4.3.91	del 7.3.91 pag.1
Biciclette	Rep. pop. cinese	dazi	Reg. (CEE)n.2474/93 del Consiglio dell' 8.9.93	GU L 228 del 9.9.93 pag.1
Calcio metallico	Rep. pop. cinese Russia	dazi	Reg. (CE)n.2557/94 del Consiglio del 19.10.94	GU L 270 del 21.10.94 pag.27
Autoradio	Rep. di Corea	dazi	Reg. (CEE)n.2306/92 del Consiglio del 4.8.92	GU L 222 del 7.8.92 pag.8
Filati di cotone	Brasile Turchia	dazi	Reg. (CEE) n.738/92 del Consiglio del 23.3.92	GU L 82 del 27.3.92 pag.1
		dazi	Reg. (CE) n.3203/93 del Consiglio del 22.11.93	GU L 289 24.11.93 pag.1
	Turchia	dazi	Reg. (CE) n.1828/94 del Consiglio del 25.7.94	GU L 182 del 27.7.94 pag.3
Diidrostreptomi- cina	Rep. pop. cinese	dazi	Reg. (CEE)n.3836/91 del Consiglio del 19.12.91	GU L 362 del 31.12.91 pag.1
D R A M ¹	Giappone	impegni	Reg. (CEE)n.165/90 della Commissione del 23.1.90	GU L 20 del 25.1.90 pag.5
		impegno	Dec. n.92/494/CEE della Commissione del 12.10.92	GU L 299 del 15.10.92 pag.43
		dazi	Reg. (CEE)n.2112/90 del Consiglio del 23.7.90	GU L 193 del 25.7.90 pag.1
	Rep. di Corea	dazi	Reg. (CEE)n.611/93 del Consiglio del 15.3.93	GU L 66 del 18.3.93 pag.1
		impegni.	Dec. 93/157/CEE della Commissione del 4.3.93	GU L 66 del 18.3.93 pag.37
Condensatori elettrolitici	Giappone	dazio	Reg. (CEE)n.3482/92 del Consiglio del 30.11.92	GU L 353 del 3.12.92 pag.1
	Rep. di Corea Taiwan	dazio	Reg. (CE)n.1384/94 del Consiglio del 13.6.94	GU L 152 del 18.6.94 pag.1
Bilance elettroniche	Giappone	dazio	Reg. (CEE)n.993/93 del Consiglio	GU L 104 del 29.4.93

¹ Dazi sospesi con decisione n.95/197/CE della Commissione, GU n. L 126 del 9.6.1995, pag. 58.

			del 26.4.93	pag.4
	Rep. di Corea	dazio	Reg. (CEE)n.2887/93	GU L 263
	Singapore		del Consiglio	del 22.10.93
			del 20.10.93	pag.1
	Singapore	dazio	Reg. (CE)n.2937/95	GU L 307
		supplementare	del Consiglio	del 20.12.95
			del 20.12.95	pag.30
EPROM ²	Giappone	dazio	Reg. (CEE)n.577/91	GU L 65
			del Consiglio	del 12.3.91
			del 4.3.91	pag.1
		impegni	Dec.91/131/CEE	GU L 65
			della Commissione	del 12.3.91
			dell' 11.3.91	
			Dec.93/538/93	GU L 262
			della Commissione	del 21.10.93
			del 18.10.93	pag.64
Espadrilles	Rep. Pop. cinese	dazi	Reg. (CEE)n.1812/91	GU L 166
			del Consiglio	del 28.6.91
			del 24.6.91	pag.1
Etanolamina	U.S.A.	dazi	Reg. (CE)n.229/94	GU L 28
			del Consiglio	del 2.2.94
			del 1°.2.94	pag.40
Ferrocromo a basso tenore di carbonio	Kazakistan Russia Ucraina	dazi	Reg. (CEE)n.2717/93	GU L 246
			del Consiglio	del 2.10.93
			del 28.9.93	pag.1
Ferrosilicio	Brasile Russia Kazakistan Ucraina Islanda* Norvegia* Venezuela	dazio	Reg. (CE)n.3359/93	GU L 302
			del Consiglio	del 9.12.93
			del 2.12.93	pag.1
	(*sospeso a norma del reg. (CE)n.5/94 del Consiglio)			
	Egitto	impegno	Reg.n.92/331/CEE	GU L 183
			della Commissione	del 3.7.92
			del 30.6.92	pag.40
	Polonia Egitto	dazio	Reg. (CEE)n.3642/92	GU L 369
			del Consiglio	del 18.12.92
			del 14.12.92	pag.1
	Polonia	impegno	Dec.n.92/572/CEE	GU L 369
			della Commissione	del 18.12.92
			del 14.12.92	pag.32
	Sudafrica Rep. pop. cinese	dazio	Reg. (CE)n.621/94	GU L 77
			del Consiglio	del 19.3.94
			del 17.3.94	pag.48

Sospeso il 15.7.1995, GU L 165, pag. 26.

Ferro-silico- manganese	Russia Ucraina Brasile Sudafrica	dazio	Reg. (CE)n.2413/95 del Consiglio del 6.10.95	GU L 248 del 14.10.95 pag.1
Fluorite	Rep. Pop. cinese	dazi	Reg. (CE)n.486/94 del Consiglio del 4.3.94	GU L 62 del 5.3.94 pag. 1
Furazolidone	Rep. Pop. cinese	dazi	Reg. (CE)n.2674/94 del Consiglio del 31.10.94	GU L 285 del 4.11.94 pag. 1
Aldeide furanica	Rep. pop. cinese	dazi	Reg. (CE)n.95/95 del Consiglio del 16.1.95	GU L 15 del 21.1.95 pag.11
Acido glutammico (Glutammato monosodico)	Indonesia Rep. di Corea Taiwan Tailandia	dazi	Reg. (CEE)n.2455/93 del Consiglio del 2.9.93	GU L 225 del 4.9.93 pag. 1
		impegni	Dec.n.93/479/CEE della Commissione del 30.7.93	GU L 225 del 4.9.93 pag.35
Isobutanolo	Russia	dazi	Reg. (CE)n.721/94 del Consiglio del 29.3.94	GU L 87 del 31.3.94 pag. 3
Accendini (non ricari- cabili)	Giappone Rep. pop. cinese Rep. di Corea Tailandia	dazi	Reg. (CE)n.3433/91 del Consiglio del 25.11.91	GU L 326 del 28.11.91 pag. 1
		impegno	Dec.91/604/CEE della Commissione del 25.10.91	GU L 326 del 28.11.91 pag.31
	Rep. pop. cinese	dazi	Reg. (CEE)n.1006/95 del Consiglio del 3.4.95	GU L 101 del 4.5.95 pag.38
Tubi alogeni al tungsteno	Giappone	dazio	Reg. (CEE)n.117/91 del Consiglio 16.01.91	GU L 14 del 19.1.91 pag. 1
Magnesite calcinata a morte (sintetizzata)	Rep. pop. cinese	dazio	Reg. (CEE)n.3386/93 del Consiglio del 6.12.93	GU L 306 dell'11.12.93 pag.16
Ossido di magnesio (magnesia caustica)	Rep. pop. cinese	dazio	Reg. (CEE)n.1473/93 del Consiglio del 14.6.93	GU L 145 del 17.6.93 pag. 1

Minidischi	Giappone Taiwan Rep. pop. cinese	dazi	Reg. (CEE)n.2861/93 del Consiglio del 18.10.93	GU L 262 del 21.10.93 pag.4
	Hong Kong Rep. di Corea	dazi	Reg. (CE)n.2199/94 del Consiglio del 9.9.94	GU L 236 del 10.9.94 pag.2
Anelli esterni di cuscinetti a rulli conici	Giappone	dazi	Reg. (CEE)n. 55/93 del Consiglio dell'8.1.93	GU L 9 del 15.1.93 pag.7
Acido ossalico	India Rep. pop. cinese	dazi	Reg. (CEE)n.3434/91 del Consiglio del 25.11.91	GU L 326 del 28.11.91 pag.6
Persolfati	Rep. pop. cinese	dazio	Reg. (CE)n. 2961/95 del Consiglio del 18.12.95	GU L 308 del 21.12.95 pag. 61
Album per fotografie	Rep. pop. cinese	dazio	Reg. (CE)n.3664/93 del Consiglio del 22.12.93	GU L 333 del 31.12.93 pag.67
Ghisa (ematite)	Brasile Polonia Russia Ucraina	dazi	Dec. n.1751/94/CECA della Commissione del 15.07.94	GU L 182 del 16.7.94 pag.37
Fotocopiatrici a carta comune	Giappone	dazio	Reg. (CE)n.2380/95 del Consiglio del 2.10.95	GU L 244 del 12.10.95 pag.1
Fibre e filati di poliesteri	Turchia	impegno (misura compensativa)	Dec.n.91/511/CEE della Commissione del 23.9.91	GU L 272 del 28.9.91 pag.92
Filati di poliesteri	Taiwan Turchia	dazi	Reg. (CEE)n.3905/88 del Consiglio del 12.12.88	GU L 347 del 16.12.88 pag.10
Filati di poliesteri	Taiwan Indonesia Rep. pop. cinese Turchia	dazi	Reg. (CEE)n.830/92 del Consiglio del 30.3.92	GU L 88 del 3.4.92 pag.1
Sacchi di tessuti poliolefinici	Rep. Pop. cinese	dazi	Reg. (CEE)n.3308/90 del Consiglio del 15.11.90	GU L 318 del 17.11.90 pag.2
	supplementari	dazi	Reg. (CEE)n.2346/93 del Consiglio del 23.8.93	GU L 215 del 25.8.93 pag.1
Cloruro di potassio	Bielorussia Russia Ucraina	dazi	Reg. (CE)n.643/94 del Consiglio del 21.3.94	GU L 80 del 24.3.94 pag. 1

Permanganato di potassio	Rep. pop. cinese	dazio	Reg. (CE) n. 2819/94 del Consiglio del 17.11.94	GU L 298 del 19.11.94 pag. 32
Tubi senza saldatura di ferro o di acciai non legati	Ungheria Polonia Croazia	dazio impegni	Reg. (CEE) n. 1189/93 del Consiglio del 14.5.93 Dec. n. 93/260/CEE della Commissione del 14.5.93	GU L 120 del 15.5.93 pag. 34 GU L 120 del 15.5.93 pag. 42
Semiprodotto di acciaio legato	Brasile Turchia	dazio impegno	Dec. n. 1775/92/CECA della Commissione del 30.6.92	GU L 182 del 2.7.92 pag. 23
Lamiere di ferro o di acciaio	Slovenia Macedonia Montenegro Serbia	dazio	Dec. n. 2297/92/CECA della Commissione del 31.7.92	GU L 221 del 6.8.92 pag. 36
Carburo di silicio	Russia Polonia Rep. pop. cinese Ucraina	dazi	Reg. (CE) n. 821/94 del Consiglio del 12.4.94	GU L 94 del 13.4.94 pag. 21
Silicio metallico	Rep. pop. cinese Brasile	dazio dazio supplementare dazio	Reg. (CEE) n. 2200/90 del Consiglio del 27.7.90 Reg. (CEE) n. 1607/92 del Consiglio del 22.6.92 Reg. (CEE) n. 2305/92 del Consiglio del 4.8.92	GU L 198 del 28.7.90 pag. 57 GU L 170 del 25.6.92 pag. 1 GU L 222 del 7.8.92 pag. 1
Spago per legare	Brasile	impegni	Dec. 93/521/CEE della Commissione del 3.9.93	GU L 251 del 8.10.93
Carbonato di sodio	U.S.A.	dazi	Reg. (CE) n. 2381/95 del Consiglio del 10.10.95	GU L 244 del 12.10.95 pag. 32
Fibre tessili sintetiche di poliesteri	Romania Taiwan Turchia Serbia Montenegro ex Repubblica iugoslava di Macedonia	dazi	Reg. (CEE) n. 3017/92 del Consiglio del 19.10.92	GU L 306 del 22.10.92 pag. 1
	India Rep. di Corea	dazi	Reg. (CEE) n. 54/93 del Consiglio dell' 8.1.93	GU L 9 del 15.1.93 pag. 2

Televisori a colori	Malaysia Rep. pop. cinese Rep. di Corea Singapore Tailandia	dazi	Reg. (CE)n.710/95 del Consiglio del 27.3.95	GU L 73 del 1°.4.95 pag.3
Televisori a colori con schermo piccolo	Rep. di Corea Rep. pop. cinese Hong-Kong	dazi dazi	Reg. (CEE)n.1048/90 del Consiglio del 25.4.90 Reg. (CEE)n.2093/91 del Consiglio del 15.7.91	GU L 107 del 27.4.90 pag.56 GU L 195 del 18.7.91 pag.1
Sistemi di telecamere	Giappone	dazi	Reg. (CE)n.1015/94 del Consiglio del 29.4.94	GU L 111 del 30.4.94 pag.106
Carta termica	Giappone	dazi impegni	Reg. (CEE)n.729/92 del Consiglio del 16.3.92 Dec. n.92/177/CEE della Commissione del 16.3.92	GU L 81 del 26.3.92 pag.1 GU L 81 del 26.3.92 pag.22
Carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso	Rep. pop. cinese	dazi dazi	Reg. (CEE)n.2737/90 del Consiglio del 24.9.90 Reg. (CE)n.610/95 del Consiglio del 20.3.95	GU L 264 del 27.9.90 pag.7 GU L 64 del 22.3.95 pag.1
Minerali e concentrati di tungsteno	Rep. pop. cinese	dazi dazi	Reg. (CEE)n.2735/90 del Consiglio del 24.9.90 Reg. (CE)n.610/95 del Consiglio del 20.3.95	GU L 264 del 27.9.90 pag.1 GU L 64 del 22.3.95 pag.1
Ossido e acido tungstici	Rep. pop. cinese	dazi dazi	Reg. (CEE)n.2736/90 del Consiglio del 24.9.90 Reg. (CE)n.610/95 del Consiglio del 20.3.95	GU L 264 del 27.9.90 pag.4 GU L 64 del 22.3.95 pag.1
Tessuti di seta per nastri di macchine da scrivere	Rep. pop. cinese	impegni dazi	Reg. (CEE)n.1937/90 della Commissione del 4.7.90 Reg. (CEE)n.3200/90 del Consiglio del 5.11.90	GU L 174 del 7.7.90 pag. 27 GU L 306 del 6.11.90 pag. 21

Urea	Venezuela	dazi	Reg. (CEE)n.2835/91 del Consiglio del 23.9.91	GU L 272 del 28.9.91 pag.10
	Russia	dazi	Reg. (CE)n.477/95 del Consiglio del 16.1.95	GU L 49 del 4.3.95 pag. 1
Soluzioni di urea e nitrato di ammonio	Bulgaria	dazi	Reg. (CE)n.3319/94 del Consiglio del 22.12.94	GU L 350 del 31.12.94 pag. 20
	Polonia	impegni	Dec. n.94/825/CE della Commissione del 12.12.94	GU L 350 del 31.12.94 pag. 115
Nastri in cassette per videoregistratori	Hong Kong	dazi	Reg. (CEE)n.1768/89 del Consiglio del 19.6.89	GU L 174 del 22.6.89 pag. 1
	Rep. di Corea			
	Hong Kong	impegni	Dec. n.89/376/CEE della Commissione del 19.6.89	GU L 174 del 22.6.89 pag. 30
	Rep. pop. cinese	dazi	Reg. (CEE)n.3091/91 del Consiglio del 21.10.91	GU L 293 del 24.10.91 pag. 2
Tubi saldati di ferro o di acciaio	Romania	dazi	Reg. (CEE)n.868/90 del Consiglio del 2.4.90	GU L 91 del 6.4.90 pag. 8
		impegni	Dec. n.90/166/CEE della Commissione	GU L 91 del 6.4.90
	Turchia	dazi	del 2.4.90 Reg. (CEE)n.898/91 del Consiglio dell'8.4.91	pag.36 GU L 91 del 12.4.91 pag. 1
	Venezuela			
Reti metalliche saldate	Iugoslavia	impegni	Dec. n.91/256/CEE della Commissione del 14.5.91	GU L 123 del 18.5.91 pag. 54

ISSN 0254-1505

COM(96) 146 def.

DOCUMENTI

IT

02

N. di catalogo : CB-CO-96-150-IT-C

ISBN 92-78-02438-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L 2985 Lussemburgo